
Comune di Albagiara

Esercizio 2026

Dati aggiornati al 19/11/2025

DOCUMENTO

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2026/2027/2028**

Indice

Indice	2
Quadro normativo di riferimento.....	5
Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali..	6
Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio	6
Criteri di valutazione delle entrate.....	6
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	6
Imposte, Tasse e Tributi locali	7
Trasferimenti di parte corrente.....	14
Entrate extratributarie.....	19
Entrate in conto capitale.....	21
Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi	26
Riduzione di attività finanziarie	27
Accensione di prestiti.....	28
Anticipazioni	28
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite	30
Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni.....	31
Spese correnti	32
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025).	34
Spese in conto capitale	35
Incremento di attività finanziarie	36
Rimborso di prestiti.....	37
Chiusura delle anticipazioni	38
Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti.....	39
Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio.....	39
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo).....	39
Avanzo applicato in entrata.....	43
Consistenza patrimoniale	44
Parametri di deficit strutturale.....	46
Eventuali altre considerazioni sul consuntivo precedente e riflessi sul bilancio	47
Situazione contabile del nuovo bilancio.....	47
Equilibri finanziari e principi contabili	47
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente.....	48
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti.....	50
Previsioni di cassa	52
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	56
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	56
Spesa per il personale.....	56
Dinamica della forza lavoro	59
Livello di indebitamento	66
Esposizione per interessi passivi	67
Partecipazioni in società.....	67
Disponibilità di enti strumentali.....	68
Gestione dei servizi a domanda individuale.....	69
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	70
Servizi ad I.V.A.....	70
Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	72
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo.....	72
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	73
Composizione del fondo pluriennale vincolato.....	74
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata.....	75
Fondi ed accantonamenti.....	76

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	76
Accantonamento fondo spese ed oneri futuri	78
Accantonamenti in fondi rischi	78
Fondo garanzia debiti commerciali	79
Fondo perdite società ed organismi partecipati	80
Altri fondi strutturati dall'ente	81
Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica	81
Fondo di riserva	82
Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele	82
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	82
Modalità di finanziamento degli investimenti	83
Principali investimenti previsti nel triennio	84
Monitoraggio opere PNRR/PNC	85
Garanzie prestate	85
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente	86
Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –	88
Considerazioni finali e conclusioni	91

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

.....

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così

predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per

quanto attiene l' IMU (rendite catastali aggiornate con dati Agenzia del Territorio e dati da PRGC per aree edificabili e valori di riferimento minimi eventualmente stabiliti dall' Ente) anche a fronte delle nuove aliquote di riferimento che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e secondo l'evoluzione e gli aggiornamenti del PEF Tari e per l' Addizionale Comunale IRPEF secondo i dati aggiornati delle basi di reddito (per ora imponibile anno 2023) sul Portale dei Comuni ovviamente in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti ed alla luce degli effetti delle intervenute modifiche agli scaglioni di reddito per le quali è stata espressa una scelta formale di revisione entro il termine del 15.04.2025

INDICATIVO - NOVITA' ADDIZIONALE IRPEF DA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge 207/2024 Legge di bilancio 2025, dispone all'art. 1 commi 750 – 752 adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Come evidenzia il Servizio Studi del Senato, il comma 750 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall'articolo 1 comma 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale. Ciò in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, tra l'altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

Il comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 752, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Riassumendo cosa devono/possono far gli enti:

- 1. Entro il 15 aprile 2025, in deroga alle normali tempistiche e scadenze per le modifiche ad aliquote imposte e tributi da effettuarsi di norma entro i termini di scadenza del bilancio di previsione, deliberano le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF stabilite sulla base dei nuovi scaglioni di reddito di riferimento*
- 2. Entro il 15 aprile 2025, per i soli anno 2025/2026/2027 possono modificare o confermare le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF sulla base degli scaglio previgenti al 31.12.2024*
- 3. Se entro il 15 aprile gli enti non adottano la delibera che fissa aliquote ed approva utilizzo scaglioni reddito nuovi (o previgenti) si applicano scaglioni ed aliquote previgenti*

Scaglioni di reddito IRPEF vigenti sino al 31.12.2023 in base all'originario articolo 11 del TUIR, contenuto nel DPR n. 917/1986 e s.m.i.,

<i>Aliquote IRPEF 2023</i>	<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Note</i>
<i>23 per cento</i>	<i>Fino a 15.000,00 euro</i>	
<i>25 per cento</i>	<i>Da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro</i>	
<i>35 per cento</i>	<i>Da 28.001,00 euro a 50.000,00 euro</i>	
<i>43 per cento</i>	<i>Da 50.001, 00 euro</i>	

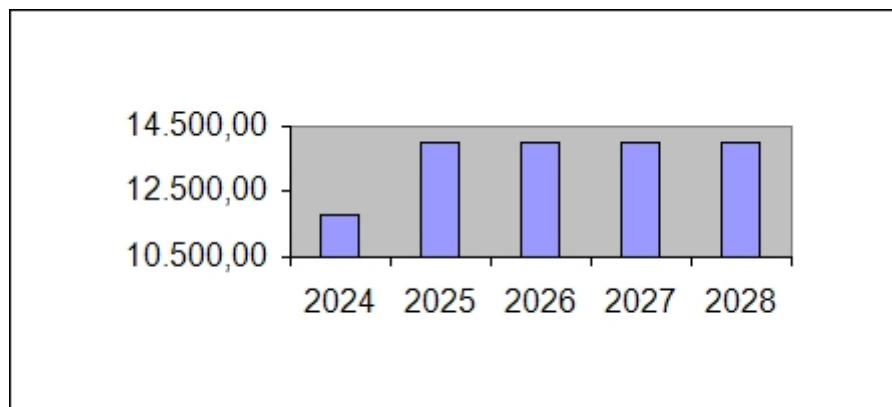
Scaglioni di reddito IRPEF vigenti nel 2024 come da D.lgs. 30 dicembre 2023, n° 216, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 e confermati ora per il 2025 e seguenti come strutturali :

<i>Aliquote IRPEF 2024</i>	<i>Scaglioni di reddito</i>	<i>Note</i>
<i>23 per cento</i>	<i>Fino a 28.000,00 euro</i>	
<i>35 per cento</i>	<i>Da 28.001,00 euro a 50.000,00 euro</i>	
<i>43 per cento</i>	<i>Da 50.001, 00 euro</i>	

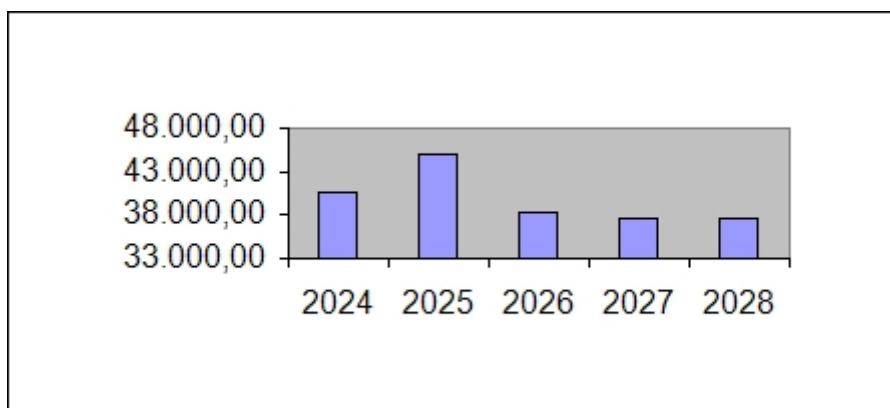
Compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

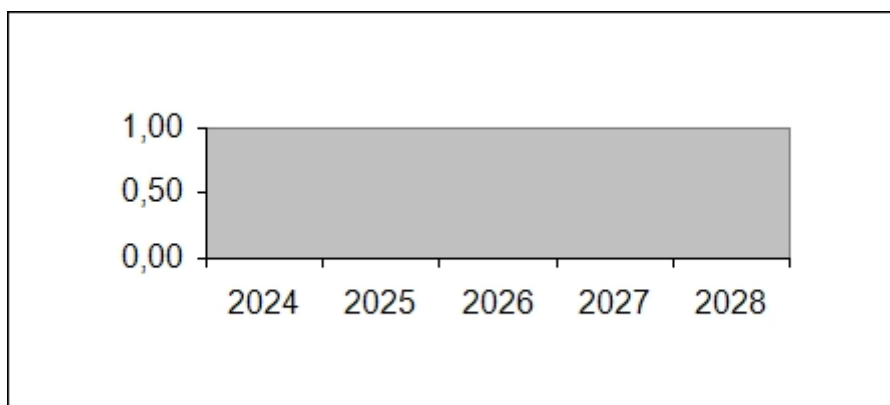
	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	11.755,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00



	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.408,12	44.865,65	38.100,00	37.600,00	37.600,00



	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Redditi IRPEF dichiarazioni imposta 2023					
Reddito prevalente	Numero soggetti	Esenti/non tenuti		Gettito Aggiuntale IRPEF	
		Numero	%	Importo minimo	Importo massimo
Lavoro dipendente					
Lavoro autonomo					
Reddito d'impresa					
Partecipazione in società					

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

di persone					
Redditi immobiliari					
Redditi di pensione					
Altri redditi					
<i>Totale</i>					

Con le seguenti proiezioni di gettito e dati storici di riferimento.

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Accertamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Addizionale Comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Base imponibile IMU da dati Agenzia del Territorio</i>			
<i>Categoria</i>	<i>Numero U.I.</i>	<i>Rendita Catastale</i>	<i>Valore Catastale</i>
A10			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			
A7			
A8			
B0			
B1			
B2			
B4			
B5			
B7			
C1			
C2			
C3			
C4			
C6			
C7			
D1			
D10			
D2			
D3			
D4			
D5			
D6			
D7			
D8			
E1			
E3			
E4			
E7			

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

E8			
E9			
F1			
F2			
F3			
F4			
F5			
Totale			

<i>Tipologia tariffaria</i>	<i>n° soggetti esercizio-2</i>	<i>n° soggetti esercizio-1</i>
Utenze domestiche		
100 - Locali uso abitazione		
108 - Reddito ISEE <€ 9.000,00		
119 - Locali adibiti a civile abitazione, occupati da soggetti di...		
121 - Reddito ISEE < € 9.000,00 - Locali occupati da soggetti di...		
900 - Superfici non assoggettabili a tariffa		
Campi nomadi		
Utenze non domestiche		
001 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
003 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
004 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi		
006 - Esposizioni, autosaloni		
007 - Alberghi con ristorante		
008 - Alberghi senza ristorante		
009 - Case di cura e di riposo <i>[in realtà è una parafarmacia]</i>		
010 - Ospedali <i>[uno dei quali è in realtà uno studio medico]</i>		
011 - Uffici, agenzie, studi professionali		
012 - Banche e istituti di credito		
013 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri durevoli		
014 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
015 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
016 - Banchi di mercato beni durevoli		
017 - Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista		
018 - Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
019 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
020 - Attività industriali con capannoni di produzione		
021 - Attività artigianali di produzione beni specifici		
022 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
023 - Mense, birrerie, hamburgerie		
024 - Bar, caffè, pasticcerie		
025 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
026 - Plurilicenze alimentari e/o miste		
027 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
028 - Ipermercati di generi misti		
029 - Banchi di mercato di generi alimentari		

030 - Discoteche e <i>night club</i>		
101 - Locali comunali		
102 - Luoghi di culto		
103 - Istituti di ricovero senza fini di lucro		
104 - Caserme		
105 - Associazioni iscritte all'albo		
106 - Scuole pubbliche, paritarie, convenzionate; [musei e biblioteche]		
115 - Comunità residenziali e semiresidenziali gestite da cooperative sociali (onlus)		
117 - Asili nido, baby parking, doposcuola, centri estivi... gestiti da cooperative sociali (onlus)		
120 - Scuole statali		
124 - Istituti di ricovero privati		
900 - Superfici non assoggettabili a tariffa		
Totale generale utenze domestiche e non domestiche		

Attenzione alle novità e modifiche normative

► **IMU:**

- il prospetto delle aliquote: primo anno 2025, come prepararsi per il 2026
- dichiarazione: semplificazione (schema dlgs attuativo della delega fiscale)
- impianti e attività sportive: novità normative e giurisprudenziali

► **TARI:**

- le componenti perequative Ur1 e Ur2: riscossione, riversamento, dichiarazione e contabilizzazione
- componente perequativa Ur3 e bonus sociale per i rifiuti
- MTR-3: novità salienti per il periodo di regolazione 2026/2029
- nuovi criteri di articolazione tariffaria: gli orientamenti di Arera
- dichiarazioni tari: nuovo termine (schema dlgs attuativo della delega fiscale)
- termine di approvazione pef, tariffe e regolamenti: normativa e novità schema dlgs attuativo della delega fiscale
- allineamento normativa TARI al dlgs. 116/2020 e modifiche al decreto ambientale (dlgs 152/2006)

► **IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

- modifica tariffe: margini, termini, efficacia
- copertura costi con il gettito dell'imposta
- il nuovo CIN dal 2025 - novità attese dopo la legge delega fiscale

► **Le altre novità per i tributi locali previste dallo schema del decreto attuativo della delega fiscale:**

- potenziamento forme di collaborazione con il contribuente
- adempimento spontaneo degli obblighi tributari
- riduzioni per versamenti tramite addebito diretto sul conto corrente
- modifiche sanzioni omessa/infedele dichiarazione e ravvedimento operoso
- definizione agevolata entrate comunali
- incentivazione al recupero di gettito dei crediti erariali

Sempre nell'ambito della classificazione delle entrate a Titolo 1 – entrate tributarie si collocano i trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo solidarietà comunale.

Legge bilancio 2025, aumento del fondo di solidarietà comunale – Dati utili a calcolare proporzionalmente gli aumenti

La Legge 207/2024 - legge di bilancio 2025 - dispone all'art. 1 commi 753 – 754 aumenta la dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Come evidenzia il Servizio studi del Senato, il comma 753, lett. a), dell'articolo in esame – intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC)

a partire dall'anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente con un incremento di:

-112 milioni per il 2026;

-168 milioni per il 2027;

-224 milioni per il 2028;

-280 milioni per il 2029;

-306 milioni circa a decorrere dall'anno 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall'articolo in esame in 6.872,6 milioni per l'anno 2026, in 6.928,6 milioni per l'anno 2027, in 6.984,6 milioni per l'anno 2028, in 8.260,6 milioni per l'anno 2029, in 8.214,6 milioni per l'anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 753, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).

Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:

-560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;

-672 milioni di euro nel 2026;

-728 milioni di euro nel 2027;

-784 milioni di euro nel 2028;

-840 milioni di euro nel 2029;

-870 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta, in sostanza, a sostenere l'avanzamento del percorso perequativo, con l'inserimento di risorse aggiuntive statali, di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.

Ai fini del riparto, la lettera d-quater) del comma 449 stabilisce che tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.

La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall'applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo, sulla base della differenza tra fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il sistema, avviato nel 2015, prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. La percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi per il 2024 è pari al 70% della dotazione.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse del FSC, che hanno penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa. Le riduzioni della dotazione del Fondo hanno inciso sulla sua funzione perequativa in quanto hanno, di fatto, eliminato l'originaria componente "verticale", quella cioè finanziata dallo Stato, destinata appunto alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota compensativa delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali - è rimasta in sostanza alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'IMU propria (per una quota del 22 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiede la legge n. 42 del 2009 per i fondi perequativi delle funzioni fondamentali. La perequazione ha funzionato dunque in questi anni essenzialmente come meccanismo di redistribuzione "orizzontale" delle risorse del Fondo, che ha spostato risorse dai comuni storicamente più dotati, con elevate basi imponibili, verso i comuni con fabbisogni standard più elevati rispetto alla loro capacità fiscale.

Per attenuare gli impatti negativi conseguenti al progredire della perequazione, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi, in grado di contenere il differenziale di risorse rispetto a quelle storiche di riferimento, stanziando nel Fondo apposite somme destinate a tali finalità. Le somme più cospicue sono state stanziate dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto la progressiva restituzione al FSC delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review), per importi crescenti negli anni, fino ad arrivare al reintegro totale, corrispondente a 560 milioni annui dal 2024, da utilizzare esclusivamente a correzione degli effetti della perequazione, secondo i criteri indicati nel DPCM di riparto del FSC.

Il comma 753, lett. b), punto 2, dell'articolo in commento, sconta gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il

Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall'articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all'articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.

A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies), del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nella quale si prevede che, a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle varie lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto di quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quota parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione era stata posta a carico del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.

Il successivo decreto-legge n. 76 del 2024, all'articolo 9-terdecies, ha aggiornato i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le nuove assunzioni, ponendo quota parte dei maggiori oneri, per 4.014.252 euro dal 2030, a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il comma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, l'individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo di solidarietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione. Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

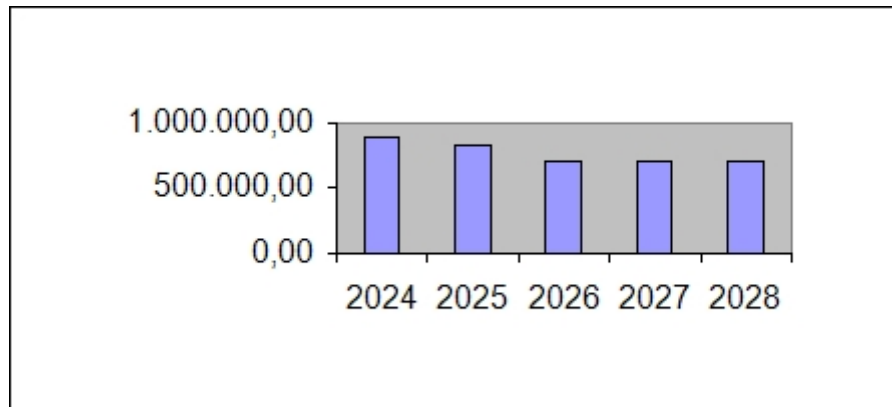
Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o compartecipazioni o ristori di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di Ex- F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive all' Ex- F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

Come evidenziato nel D.U.P. in funzione del Bilancio 2026/2027/2028 si è resa necessaria una revisione rispetto all'attuale impostazione del F.S.C. in funzione della nuova struttura dei fondi trasferiti dallo Stato, rispetto alle modalità di riparto e rispetto ai vincoli di destinazione delle risorse con l'istituzione del nuovo fondo equità dei servizi. Ad oggi sul sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento Finanza locale sono disponibili le assegnazioni di F.S.C. aggiornate come al pari le assegnazioni

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	63.656,92	16.577,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	824.784,00	808.653,78	690.379,81	686.379,81	686.379,81
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	888.440,92	825.230,78	701.179,81	697.179,81	697.179,81



	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per il sociale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per asili nido -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2024	Accertamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo speciale equità livello dei servizi - Fondo per il trasporto scolastico disabili -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTENZIONE AD EVENTUALI RISORSE DA NUOVI FONDI STABILITI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge bilancio 2025, incremento fondo per la legalità

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 comma 772 dispone l'incremento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In particolare, rileva il Servizio studi del Senato, il fondo di cui si prevede l'incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1429) dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 589, legge n. 234 del 2021) con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Le risorse così stanziare sono destinate a consentire agli enti locali l'adozione di:

-iniziative per la promozione della legalità;

-misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 820, legge n. 197 del 2022) il fondo è stato rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2023 al fine di consentire agli enti locali di potenziare tali iniziative.

Per il triennio 2025-2027, il fondo presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio, su cui va ad incidere il rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame. Pertanto, all'esito dell'intervento, lo stanziamento risulterà pari a 6 milioni di euro per il 2025 e per il 2026 ed 1 milione di euro per il 2027.

In base alla norma istitutiva, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da

adottare con il concerto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale 7 luglio 2022.

Legge bilancio 2025, fondo rafforzamento servizi sociali piccoli comuni

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 769 a 771, istituisce un fondo rafforzamento servizi sociali piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 769 istituisce un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il fondo è esplicitamente finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

Il comma 770 destina i contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
 - riduzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
 - classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 991 del 1952 recante provvedimenti in favore dei territori montani;
- in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ai sensi del comma 771, il fondo di cui al comma 769 è ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge bilancio 2025.

Legge bilancio 2025, fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 766 a 768, dispone un fondo per potenziamento di iniziative a favore di minori soggetti a rischio di devianza.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 766 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027, per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza. Trattasi di attività in favore dei minori inseriti nei percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

L'art. 27-bis del D.P.R. 448/1988 è stato introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. "Decreto Caivano" 3) e disciplina una forma "semplificata" dell'istituto della messa alla prova previsto per gli imputati minorenni e applicabile nei procedimenti relativi ai reati di minore gravità.

In particolare, la disposizione stabilisce che, durante le indagini preliminari, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, il pubblico ministero possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale.

Detto percorso deve consistere nello svolgimento di lavori socialmente utili o nella collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore ovvero nello svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a otto mesi (comma 1).

Il programma del percorso rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, è depositato da parte dell'indagato o del suo difensore entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero, il quale lo trasmette al giudice (comma 2). Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, delibera l'ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale sono altresì stabiliti la durata del percorso e la relativa sospensione del procedimento. Inoltre, durante tale periodo è altresì sospeso il corso della prescrizione (comma 3).

In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (comma 4).

Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato, mentre nel caso di esito negativo restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (art. 453 c.p.p.), (comma 6).

Il comma 767 rimette la determinazione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 766 ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Legge bilancio 2025, fondo assistenza minori

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 759 a 765, dispone fondo per l'assistenza a minori, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 759 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa

familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Il comma 760 stabilisce che possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l'entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell'esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento).

Il comma 761 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024, recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell'offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D.Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L. n. 42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. In particolare, congiuntamente alle capacità fiscali, sono utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 ha previsto la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica e l'aggiornamento dei dati, utilizzando la metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni standard delle restanti funzioni fondamentali dei comuni per il 2023, inclusa la funzione sociale, allegati al decreto.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2023 ha approvato la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per il settore sociale - al netto del servizio di asili nido - dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Si evidenzia che i due provvedimenti citati non individuano i fabbisogni standard monetari per ciascun comune, ma un coefficiente di riparto per ciascuna funzione. La misura pubblicata del fabbisogno non è dunque un ammontare monetario assoluto, ma esprime la "quota di partecipazione" di ciascun comune al riparto complessivo.

Il comma 762 prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 763 prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. Nel corso dell'esame alla Camera è stato soppresso l'inciso "interventuti nell'anno precedente" riferito alle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

Il comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

Il comma 765 dispone che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

Legge bilancio 2025, fondo a sostegno attività educative

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, ai commi 213-216 istituisce un fondo a sostegno delle attività educative. Come rileva Anci, Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del terzo settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze da saranno le complessive modalità attuative della norma.

Legge bilancio 2025, fondi in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale
La legge 207/2024 - legge di bilancio 2025 – istituisce DUE DIVERSI FONDI. Il primo è un fondo pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, PER MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI.

Il secondo è un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, da ripartire tra gli enti locali di detta provincia perché effettuino alcuni interventi sia infrastrutturali che di altro tipo.

In particolare, evidenzia il Servizio Studi del Senato, l'articolo 1, commi 898-901, istituisce due fondi. Il comma 898 istituisce un fondo provvisto di stanziamenti pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede autonomamente e direttamente alla sua gestione. Tale fondo è finalizzato per misure in favore degli enti locali per realizzare interventi "in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale,

infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale”.

Il comma 899 istituisce un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, perché gli enti locali della Provincia effettuino misure di “sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico”.

Si evidenzia come il primo e il secondo fondo siano gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio e ripartiti con decreto. Infatti, si demanda la definizione dei criteri e delle destinazioni ad atti di indirizzo delle Camere, mentre l'assegnazione delle risorse avviene tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio del 2025, ed entrambi i fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che procede successivamente alla gestione.

In merito alla gestione di tali fondi, si segnala che il comma 900 dispone come gli interventi di conto capitale finanziati da uno dei due fondi debbano avere un CUP (codice unico di progetto) e siano monitorati secondo la disciplina vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229). Inoltre, per quanto concerne il fondo attribuito alla Provincia autonoma di Trento, il comma 899 dispone che la Provincia autonoma debba trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, il comma 901 reca le coperture, stabilendo come ai relativi oneri si provveda tramite riduzione di 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027 del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Nuovi fondi per la “morosità incolpevole”

La manovra include anche il rifinanziamento del “fondo per la morosità incolpevole” con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026. Questa misura è destinata alle persone che, avendo perso il lavoro, incontrano difficoltà a pagare il canone. Euro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio un decreto del MIT stabilirà le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse.

Rimborso minori introiti addizionale comunale Irpef

Rispetto ad altre entrate aventi la natura di “trasferimento” si evidenzia che il Ministero dell'Interno ha comunicato che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 dicembre 2024, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2024 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF” i cui ritorsi, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell'interno.

In particolare, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF, così costituito:

euro 168.538.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;

euro 57.080.000,00 per minori introiti derivanti dall'introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti.

A seguito di richiesta del Ministero dell'interno del 4 novembre, con nota del 12 dicembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all'esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell'interno i relativi piani di riparto:

Allegato 1 - Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi - Anno 2024;

Allegato 2 - Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca - anno 2024.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall'introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n. 4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell'importo teorico spettante, determinando un'economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

Questo come nota funzionale al bilancio 2025 e seguenti che consenta comunque di effettuare una stima di questo gettito/trasferimento compensativo.

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di

imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) e da quest'anno i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale. In generale le entrate extratributarie ed in particolare quelle legate ai servizi ed al canone unico hanno scontato nelle annualità 2020 e 2021 e parzialmente sul 2022 gli effetti della pandemia ma le annualità di riferimento 2023 e 2024 consentono di ristabilire un valore storico di riferimento, aggiornato.

Indicativo - In piena estate, con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto legge 95/2025, è stata introdotta una norma che consente ai Comuni di aggiornare le tariffe del canone unico patrimoniale.

Come è noto, il comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito il principio dell'"invarianza di gettito", in base al quale la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone. La norma, tuttavia, generando più di qualche incertezza, ha fatto salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

INDICATIVO - MODIFICHE TARIFFE DA LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge bilancio 2025, variazioni delle tariffe canone concessioni pubblicitaria secondo l'impatto ambientale e urbanistico

La Legge 207/2024 - legge di bilancio 2025 - dispone all'art. 1 comma 757 in materia di canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Nel dettaglio, la lettera a), modificando il comma 817 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

Il menzionato articolo 1, comma 817, della legge di bilancio 2020 dispone che il suddetto canone patrimoniale è

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La lettera b), novellando il comma 821 della medesima legge di bilancio 2020, stabilisce che nel regolamento con cui viene disciplinato il canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà.

La lettera d), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario.

La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, ma nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

Legge bilancio, incremento del contributo amministrativo ai Comuni per il riconoscimento delle cittadinanza italiana

La legge 207/2025, legge di bilancio 2025, prevede all'art. 1 commi da 636 a 641 un incremento del contributo amministrativo riservato ai Comuni per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e per certificati o estratti di stato civile.

Il comma 636 consente ai comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.

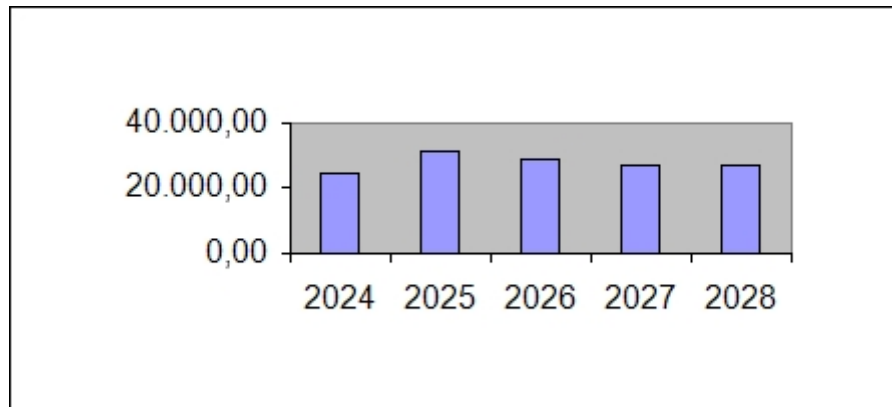
Ai sensi del comma 637, i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.

Le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune (comma 638).

Il comma 639 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) presso gli uffici diplomatici e consolari. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti da tale contributo è riassegnato al MAECI ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale (comma 640). Viene, infine, abrogata la disciplina attuale in materia di riassegnazione dei proventi anzidetti (comma 641).

Il comma 636 prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.882,93	16.090,63	13.407,37	11.940,00	11.940,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	12.375,37	15.144,00	15.400,00	14.800,00	14.800,00
Totale entrate extratributarie	24.258,31	31.234,63	28.807,37	26.740,00	26.740,00



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- Concessione di diritti patrimoniali. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

La legge di bilancio modifica per ora, in maniera pesante, in particolare per gli enti di minore dimensione, il quadro dei finanziamenti destinati ad opere ed investimenti così riassumibile

Indicativo - Legge bilancio 2025, revoca fondi messa in sicurezza e rigenerazione urbana comuni popolazione inferiore 15.000 abitanti

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 805 a 808 dispone la riduzione risorse per la messa in sicurezza e la rigenerazione urbana nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 805 modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il comma 148-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori dal comma 538 dell'art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

L'art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l'anno 2022.

Il comma 807 modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un

decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

L'art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un'integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Legge bilancio 2025, riduzione risorse fondi piste ciclabili

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 803 dispone la riduzione risorse per le piste ciclabili.

Nello specifico il comma prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, con particolare riguardo alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, in misura pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

Legge bilancio 2025, riduzione risorse fondi investimenti comunali

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 801 e 802 dispone la riduzione risorse per fondi investimenti comunali.

Come rileva il Servizio studi del Senato, Il comma 801, dispone l'abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.

Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni. In particolare:

Il comma 801 dispone l'abolizione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dai commi 44-46 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

I citati commi 44-46 hanno istituito e disciplinato un fondo per investimenti a favore dei comuni – collocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno e avente una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034) – “destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. Successivamente, le risorse del fondo sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40% delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022). Ulteriori riduzioni sono state operate dall'art. 14-quinquies, comma 3, del D.L. 176/2022 (115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni per il 2026) e dall'art. 1, comma 8, lett. e), del D.L. 19/2024 (400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per l'anno 2029). Di conseguenza, le risorse complessive del fondo in questione ammontano a 2.140 milioni di euro (140 milioni per il 2029 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2030-2034).

Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 – L. 205/2017) per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il citato comma 277 – al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e demandato ad un apposito

decreto ministeriale la disciplina del fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 15 maggio 2018, recante “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche”. L'ultimo riparto delle risorse del fondo in questione è stato effettuato con il Decreto 27 giugno 2024.

Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal primo periodo del comma 1079 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo complessivo di 89,9 milioni di euro (29,93 milioni per l'anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).

Il richiamato comma 1079 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Legge bilancio 2025, riduzione risorse fondi investimenti enti locali per la rigenerazione urbana

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 799 e 800 dispone la riduzione risorse fondi investimenti enti locali, in particolare per rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 799 interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

-la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;

-la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.

Il comma 800, invece, prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati.

Legge bilancio 2025, riduzione risorse fondi investimenti enti locali messa in sicurezza edifici e territorio

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi 796 e 797 dispone la riduzione risorse fondi investimenti enti locali, in particolare per la messa in sicurezza edifici e territorio.

Il comma 796 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 797, invece, apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

- la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell'attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest'ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

- le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto

separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture

- la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.

Da ultimo il comma 798 prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Investimenti pubblici

Risorse destinate a garantire coerenza con i requisiti della nuova governance europea nel periodo post-PNRR e Fondo Sviluppo e Coesione (2025-2026). In particolare:

Settore della difesa: 35 miliardi di euro per il periodo 2025-2039.

Missioni internazionali di pace: finanziamenti resi permanenti.

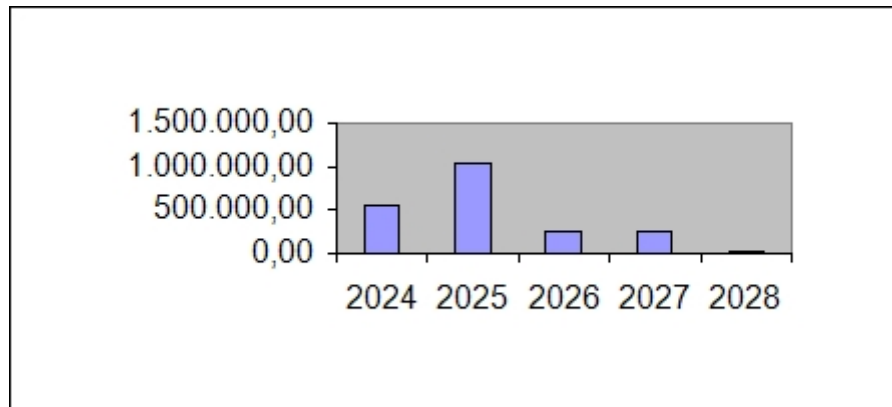
Infrastrutture: 24 miliardi di euro complessivi per il periodo 2027-2036.

Sanità pubblica: circa 1,27 miliardi di euro dal 2027 al 2036 per ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

PNRR

E' opportuno evidenziare l'entrata in vigore nel 2024 del Decreto PNRR 2024 convertito in Legge, pubblicato In Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2024 ([GU Serie Generale n.100 del 30-04-2024 – Suppl. Ordinario n. 19](#)), un provvedimento cruciale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ([PNRR](#)) che prevede assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle PA, della scuola, del lavoro e per le famiglie ed il decreto "omnibus" che ha previsto regole diverse per le gestioni di cassa inerenti il PNRR.

	Accertamenti 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	334.678,15	1.014.999,42	249.554,19	249.554,19	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	200.000,00	18.374,10	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate in conto capitale	682,08	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale entrate in conto capitale	535.360,23	1.036.423,52	253.604,19	253.604,19	4.050,00



Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spesa".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

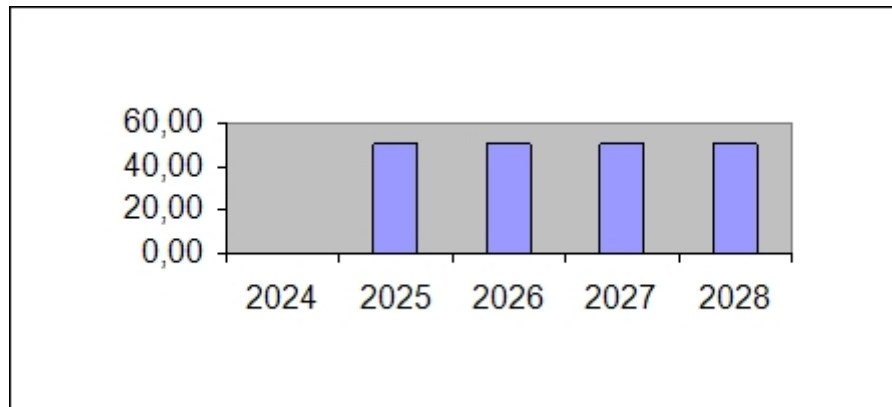
In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa corrente</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2026</i>	<i>Esercizio 2027</i>	<i>Esercizio 2028</i>
...	0,00	0,00	0,00

<i>Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi a spesa investimento</i>			
<i>Tipologia spesa</i>	<i>Esercizio 2026</i>	<i>Esercizio 2027</i>	<i>Esercizio 2028</i>
...	0,00	0,00	0,00

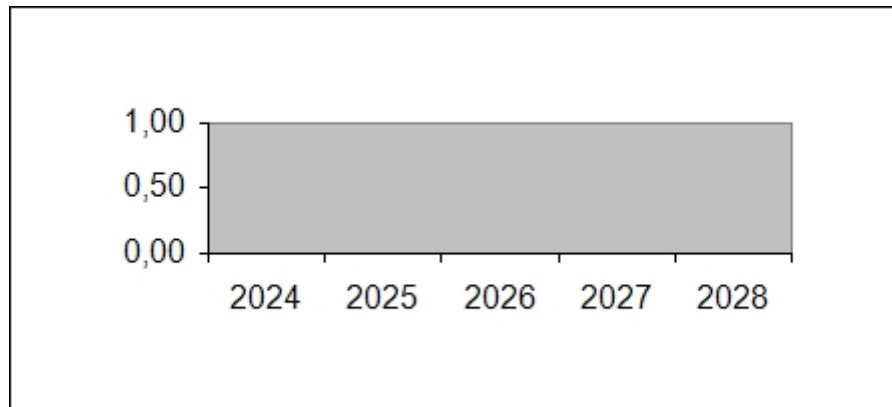
	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



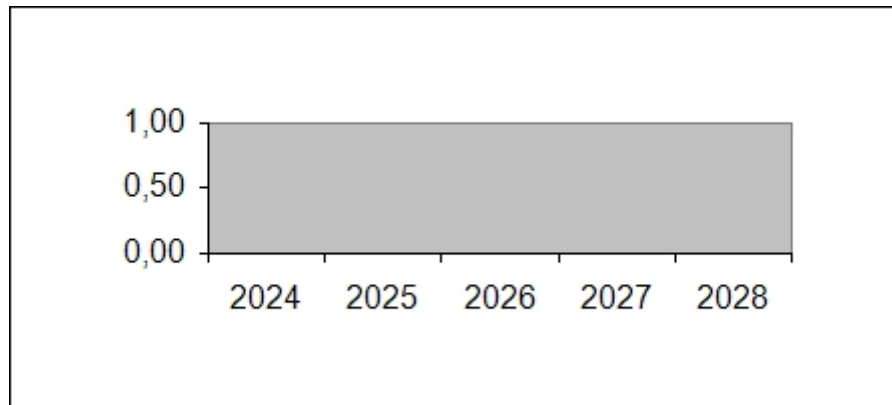
Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In materia di anticipazione di tesoreria ex art. 222 Tuel – fermo restando la negatività e la pericolosità del provvedimento ai fini delle responsabilità a causa del possibile suo utilizzo distorto – ricordiamo che la Legge 160/2019 art. 1 comma 555, modificato dalla Legge 197/2022 art. 1 comma 782 ha previsto l'estensione del limite massimo dei 5/12 fino al 2025. In particolare:

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

ARGOMENTO: ANTICIPAZIONI PNRR

Attenzione a: Decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025 per l'attuazione della norma di cui all'art. 18 quinquies del DL 113/2024 che prevede il trasferimento delle risorse fino al 90% dell'importo complessivo degli interventi PNRR a fronte della presentazione di attestazioni da parte dei soggetti attuatori.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Anticipazioni

Un primo importo, pari di norma al 30% dell'assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro

30 giorni dalla presentazione della richiesta. L'erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziionario designato e che l'intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.

In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione dell'anticipazione è sospeso.

Trasferimenti Intermedi

I trasferimenti successivi, fino al 90% dell'assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale.

Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziionario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall'allegato 1 del Decreto "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi". Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall'erogazione.

Analogamente a quanto previsto per l'anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione è sospeso.

Saldo Finale

Il saldo finale, di norma pari al 10% dell'assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.

In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del Decreto "PNRR – Richiesta Saldo" e che il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGiS.

In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l'ammissibilità delle stesse.

In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.

I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.

Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

ARGOMENTO: FONDO ROTATIVO PNRR

Attenzione a: Art. 6 comma 4, 5,6, 7 e 7 bis del D.L. 155/2024 Disposizioni in materia di PNRR (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (in G.U. 12/12/2024, n. 291))

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del ((decreto-legge)) 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGiS, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di ((misure del PNRR)) in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni ((titolari di misure del PNRR)) anche antecedentemente al ricevimento delle singole

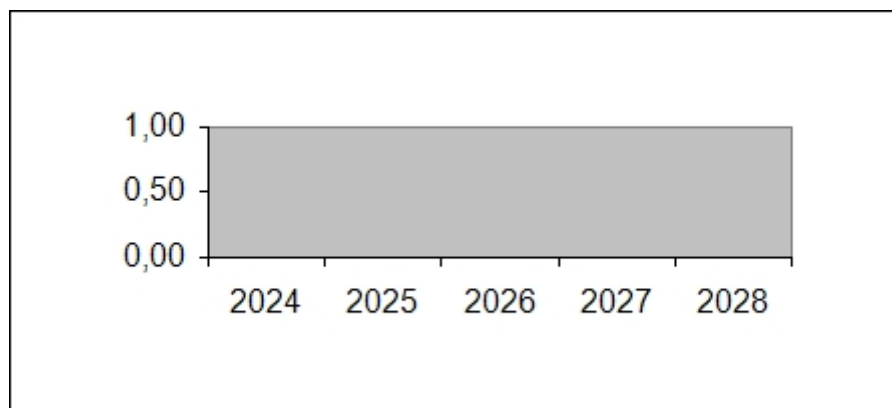
richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Utilizzo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione media gg.	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Altre considerazioni sui fenomeni monitorati e criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili

(correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Recuperando i dati presenti sul sito della Finanza Locale nella Sezione "Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse" – E' inoltre corretto evidenziare come l'ente abbia provveduto nel presente bilancio ad inserire le somme da recuperare con le procedure di cui all' articolo 1, comma 128, legge 228/2012 nonché rispetto ai decreti di definizione ed assegnazione o recupero risorse il Bilancio di Previsione 2025/2026/2027 prende in considerazione e contabilizza il seguente concorso degli enti alla finanza pubblica :

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/2020 APPLICATO SU FSC) – Spending review informatica – Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024,

CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023) - Spending review ordinaria - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo al riparto tagli spending review ordinaria di cui art. 1 comma 533 Legge 213/2023,

ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 DEL 2023 per enti in deficit covid19 (comma 6 dell'articolo 2 del decreto del 19 giugno 2024)

RESTITUZIONE RISORSE ECCEDENZIA COVID19 ARTICOLO 1 COMMA 507 LEGGE 213/2023 Il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo a2024 - trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale);

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata

nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali :

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Una nota particolare va dedicata all'esigenza di definire il “ Contributo ai nuovi vincoli di finanza pubblica che è utile evidenziare in questo paragrafo e rimandare nel dettaglio al paragrafo dedicato a Fondi ed accantonamenti.

“La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 784 a 795 dispone il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, enti locali e regioni che si sostanzia in un accantonamento forzoso.

Le disposizioni sono efficacemente sintetizzate nella Nota del servizio studi del Senato che qui si riportano come sunto.

I commi 784 e 785 dell'articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.

I commi 786, 787 e 788 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall'articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli- Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.

Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziare costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente le somme confluiscono nella parte

accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo.

Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).

Il comma 795, infine, istituisce un tavolo tecnico volto all'osservazione (non più al monitoraggio, a seguito della modifica effettuata dalla Commissione Bilancio della Camera) delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all'individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato previsto che il tavolo tecnico individui percorsi migliorativi anche in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all'utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.

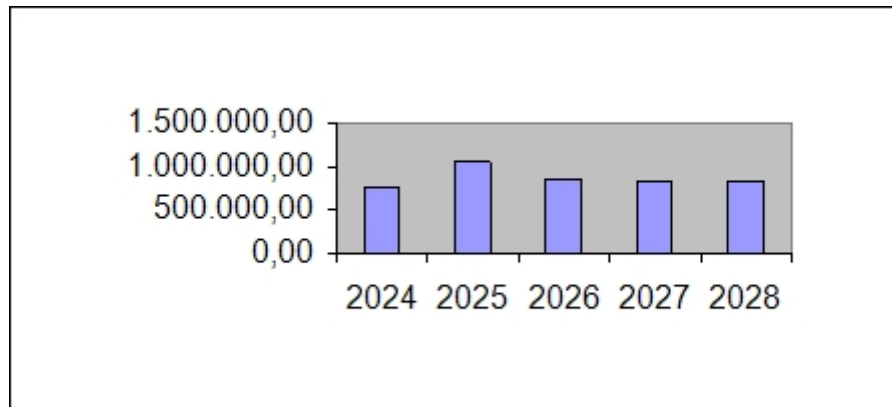
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.

Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l'utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.

Il decreto di riferimento è:

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025).

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	202.537,93	228.696,85	240.411,10	232.948,93	236.097,86
Imposte e tasse a carico dell'ente	22.452,08	28.341,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Acquisto di beni e servizi	373.509,22	431.734,07	379.360,85	367.886,85	368.623,99
Trasferimenti correnti	149.288,03	339.376,61	181.884,70	179.312,54	178.226,47
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	4.813,48	18.168,18	20.329,41	21.921,49	19.121,49
Totale spese correnti	752.600,74	1.046.316,71	849.786,06	829.869,81	829.869,81



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono

programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Una nota particolare è da dedicare alle opere a scomputo così come previste nel nuovo codice degli appalti.

Nello specifico l'art. 13 comma 7 del Dlgs 36/2023 dispone in materia di opere di urbanizzazione a scomputo, evidenziando che le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

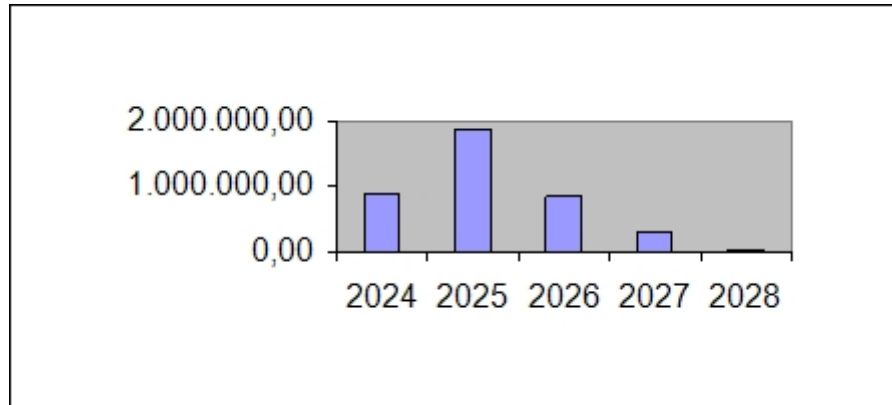
Il decreto prevede poi all'allegato I.12 l'individuazione le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Ed un'altra nota particolare è conseguente al fatto che ai sensi del D.Lgs 36/2023 potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2023 le opere ed i lavori che risultano essere giunte all'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Novità immediate nella contabilizzazione delle opere soggette al nuovo codice dei contratti, che potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2023 in presenza dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Con la FAQ 53/2023 Arconet anticipa le modifiche ai principi contabili che si rendono necessarie dopo che il nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023), ha stabilito di articolare la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo; eliminando quindi la fase di progettazione definitiva. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente, di fatto, al vecchio progetto definitivo, in attesa dell'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, Arconet ritiene che l'avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile. Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati gli enti potranno, in tal caso, conservare il fondo pluriennale vincolato fra le spese a fine esercizio 2023. La faq illustra un esempio di adeguamento al Dlgs 36/2023 del paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata che disciplina le regole per la conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per opere di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano state accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento e che l'opera sia inserita nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici, ove richiesto dalla normativa vigente. È inoltre necessaria una terza condizione, alternativa fra le seguenti tre possibilità: siano state impegnate, anche parzialmente, spese previste del quadro economico, relative ad acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità riguardante l'accesso al cantiere, allacciamento ai pubblici servizi e analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento; siano state attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica; siano state attivate, entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara, le procedure di affidamento.

Il Comune di ALBAGIARA ha proceduto alla definizione del F.P.V. di opere e lavori pluriennali in funzione del crono programma ed in applicazione del principio sopra richiamato.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385.468,27	926.316,27	267.604,83	2.500,00	2.500,00
Contributi agli investimenti	100.659,06	115.318,54	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese in conto capitale	382.109,59	830.297,41	554.140,79	255.554,19	6.000,00
Totale spese in conto capitale	868.236,92	1.871.932,22	841.745,62	278.054,19	28.500,00



Incremento di attività finanziarie

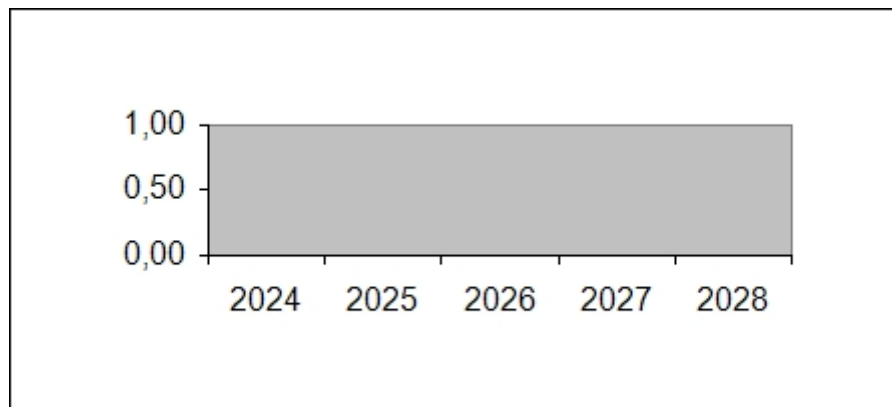
Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta

meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rimborso di prestiti

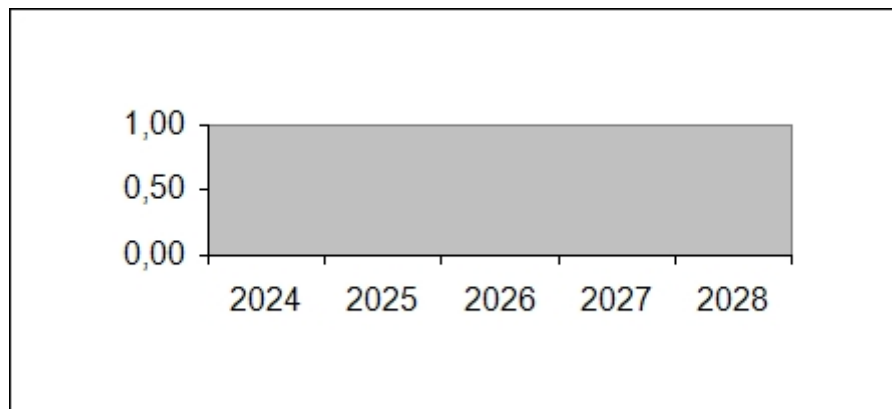
Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

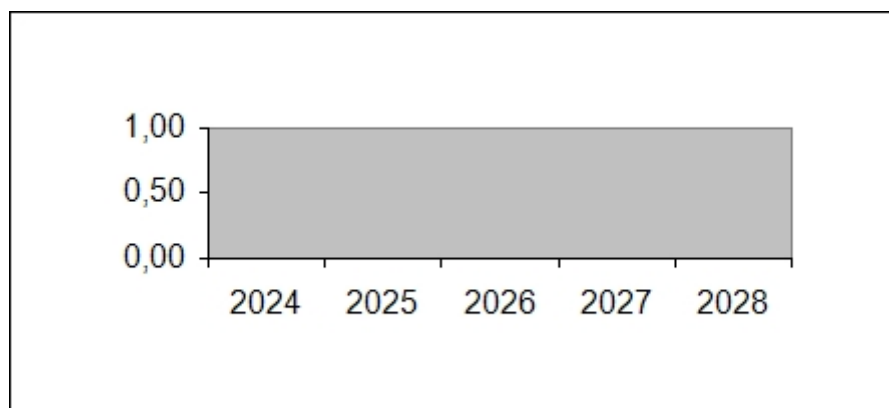
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	<i>Impegni 2024</i>	<i>Impegni 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ampliando la visione complessiva sull'indebitamento risulta utile rappresentare l'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Debito residuo al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abitanti	228,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Debito pro-capite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



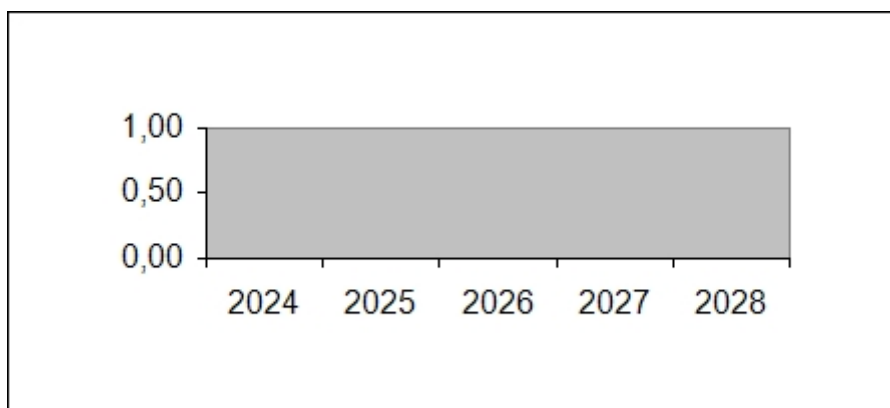
E' utile evidenziare come la conversione del Decreto Legge "Omnibus" (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 7 ottobre 2024, n. 143) contenga importanti novità anche per gli Enti Locali.

In particolare, si segnala per **economie da rinegoziazione mutui** (*articolo 17 ter*) che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione **fino a tutto il 2027**;

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

	Impegni 2024	Stanzamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall'amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto o come dati di pre-consuntivo, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

E' necessario richiamare quanto previsto dal D.M. 1° settembre 2021 con il quale risultano modificati a decorrere dal bilancio 2023/2025 i modelli di cui all' allegato n.9 al D.Lgs 118/2011 e precisamente :

- Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – nel quale viene modificata l'ultima sezione del modello e precisamente la n.3, trasformandola da un dettaglio dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto utilizzata in sede di bilancio ad un dettaglio dell'intero risultato di amministrazione presunto utilizzato.
- Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate – nel quale viene modificata la struttura del modello prevedendo un nuovo rigo di dettagli analitico del Fondo garanzia debiti commerciali.

E' opportuno altresì richiamare

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	1.175.874,36
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	443.433,58
Entrate già accertate nell'esercizio	+	1.869.983,86
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	1.349.464,79
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	2.139.827,01
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	1.366.131,84
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	1.354.168,11
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	574.840,31
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	1.576.950,43
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		3.669,18
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		258,86
Fondo contenzioso		0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Altri accantonamenti	74.000,00
Totale Parte Accantonata	77.928,04
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	391.357,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	150.231,62
Altri Vincoli	30.345,07
Totale Parte Vincolata	571.933,86
Totale Parte Destinata agli investimenti	17.674,66
Totale Parte Disponibile	909.413,87

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</i>						
	<i>Risorse accantonate al 1/1/2025</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto</i>							
<i>Risorse vinc. al 1/1/2025</i>	<i>Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)</i>	<i>Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui</i>	<i>Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio</i>	<i>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</i>	<i>Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

					passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)				2025 (+)
Vincoli derivanti dalla legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	501.353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.353,51	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	32.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.345,07	0,00	0,00
Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto	533.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.698,58	0,00	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto</i>							
<i>Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025</i>	<i>Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)</i>	<i>Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione</i>	<i>Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto	6.310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,09	0,00

Avanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione non vincolato, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo. Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nell'entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa corrente nel bilancio 2026/2027/2028

Applicazione avanzo accantonato da F.G.D.C.	0,00
Applicazione avanzo accantonato da fondo rinnovi contrattuali	0,00
Applicazione avanzo vincolato di parte corrente	0,00
Applicazione avanzo vincolato art. 58 bis comma 11 legge 69/2013	0,00
Applicazione avanzo vincolato con provvedimenti ente (TARI)	0,00

Applicazione avanzo vincolato da F.A.L.	0,00
Applicazione avanzo vincolato da economie su Fondo Funzioni Fondamentali	0,00
Totale	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione a spesa investimento nel bilancio 2026/2027/2028	
Applicazione avanzo vincolato di parte investimenti	0,00
Applicazione avanzo vincolato da mutui	0,00
Totale	0,00

E' utile evidenziare che la conversione del Decreto Legge "Omnibus" (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 7 ottobre 2024, n. 143) contiene importanti novità anche per gli Enti Locali. In particolare l' utilizzo avanzo di amministrazione libero (articolo 18 bis) evidenzia che per facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applichino i limiti all'utilizzo degli avanzi liberi previsti per gli enti che utilizzano entrate vincolate o ricorrano ad anticipazioni di tesoreria. Tale facoltà è limitata ai casi in cui il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti, sia determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa			2024	2023
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	25.199,10	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
		Immobilizzazioni materiali (3)	25.199,10	0,00

II	1	Beni demaniali	2.238.693,26	2.083.003,75
	1.1	Terreni	14.391,90	14.391,90
	1.2	Fabbricati	549.659,22	497.154,74
	1.3	Infrastrutture	1.667.531,31	1.571.457,11
	1.9	Altri beni demaniali	7.110,83	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.228.868,13	3.129.196,21
	2.1	Terreni	770.964,93	770.964,93
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	2.359.464,67	2.268.713,80
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	52.265,96	30.436,48
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
	2.5	Mezzi di trasporto	11.299,73	19.267,33
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.407,47	1.824,83
	2.7	Mobili e arredi	29.093,89	33.451,71
	2.8	Infrastrutture	4.371,48	4.537,13
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	5.467.561,39	5.212.199,96
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	36.282,63	36.282,63
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	36.282,63	36.282,63
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	36.282,63	36.282,63
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.529.043,12	5.248.482,59

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Al momento i “ parametri obiettivo verifica enti strutturalmente deficitari “ sono sempre quelli previsti dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all’allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l’effettiva capacità di riscossione dell’ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%	SI	
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell’1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto ed in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al Covid.19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F. TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	11.148,88	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	863.087,18	854.319,81	854.319,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	849.786,06	829.869,81	829.869,81
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		3.931,41	3.923,49	3.923,49
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente		4.450,00	4.450,00	4.450,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è sì è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda quindi il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo (definire a seconda del momento di approvazione del bilancio quale tipologia di avanzo si utilizza....vincolato...destinato....libero) a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata

del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati in apposita sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	563.691,43	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	253.604,19	253.604,19	4.050,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	841.745,62	278.054,19	28.500,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

In buona sostanza a decorrere dall'anno 2025, per gli enti locali l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Si evidenzia che, secondo la Commissione Arconet e la circolare n. 5/2020 della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Restava più sullo sfondo l'equilibrio complessivo, che svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

I tre saldi in questione sono stati individuati da decreto 1° agosto 2019 e sono conosciuti con le sigle W1 (risultato di competenza), W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo).

In pratica, finora era obbligatorio a consuntivo mostrare un saldo W1 positivo, mentre per il saldo W2 era sufficiente mostrare un trend migliorativo.

La manovra sembra dare un giro di vite imponendo di raggiungere un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Ora, tale obiettivo corrisponde in gran parte al saldo W1, dato dalla differenza in termini di competenza fra tutte le entrate di bilancio, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata (distinto per parte corrente, parte investimenti e per incremento di attività finanziarie) e spese di bilancio, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ed il FPV distinto nelle sue tre tipologie.

Il riferimento alle entrate vincolate e accantonate sembra richiamare il saldo W2, che infatti si ottiene sommando al W1 il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" e l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

Per cui diventa pienamente e non più solo tendenzialmente obbligatorio realizzare un saldo W2 non negativo. Entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del Mef sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio. In caso di mancato rispetto dei due obiettivi, come somma algebrica del saldo negativo e dei mancati accantonamenti, gli enti inadempienti avranno 30 giorni per iscrivere nel bilancio in corso un accantonamento pari all'importo non raggiunto.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Particolare attenzione è da porre ai vincoli di cassa sui fondi PNRR. Gli enti locali devono registrare la cassa vincolata relativamente alle entrate/investimenti ammessi al finanziamento del Pnrr e applicano il Decreto 11 ottobre 2021 rubricato «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» che all'articolo 3 ha stabilito che le entrate rivenienti dai fondi Pnrr devono essere incassate su apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica (per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984 n.720) e devono considerarsi appunto entrate vincolate anche di cassa.

La circolare Mef-RgS n. 29/2022 sulle procedure finanziarie Pnrr stabilisce che gli enti destinatari (soggetti attuatori) di risorse Pnrr devono garantire la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle suddette risorse e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

N.B. - L'articolo 6 del D.L. n. 155/2024 ("Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"), prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (tra cui Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), devono adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa sarà redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il provvedimento si colloca nell'ambito del rafforzamento delle misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr.

Nei fatti nulla che non sia in linea con la normativa vigente anche se questo provvedimento di colloca anche nell'ambito della maggiore richiesta di informazioni di cassa legata alla contabilità Accrual.

Come ben sappiamo gli enti soggetti al D. Lgs. 118/2011 sono già ora obbligati a formulare le previsioni di cassa su base annuale. Già il bilancio di previsione (e ancora prima il Dup) dovrebbero infatti indicare, per il primo anno del triennio di riferimento, "l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui".

Ancora più esplicito l'allegato 4/1, che espressamente "sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche".

In ultimo ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Tuel: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

Il modello del Piano annuale dei flussi di cassa, che dovrà essere adottato entro il mese di febbraio è stato approvato il 13/2025 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha pubblicato nel proprio sito, nella sezione Ragioneria Generale dello Stato - Arconet, il modello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito nella legge n. 189/2024.

È da premettere che il modello suddetto è stato concepito come un documento di dettaglio autonomo rispetto alla programmazione di bilancio, sia per i tempi della sua redazione (28 febbraio di ogni anno, mentre il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente) sia per l'ambito funzionale del medesimo, stante la precisa indicazione data dal legislatore. Egli ha previsto la compilazione di detto modello al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento: per raggiungere gli obiettivi della milestone M1C1-72

bis del PNRR, e contribuire quindi all'attuazione della Riforma 1.11 per la riduzione dei tempi di pagamento, il citato articolo 6 del d.l. n. 155 ha previsto che:

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2026	
Fondo di cassa iniziale (+)	1.850.000,00
Previsioni Pagamenti (-)	3.185.177,24
Previsioni Riscossioni (+)	2.014.138,69
Fondo di cassa finale presunto	678.961,45

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2025	2.208.234,13
Esercizio 2024	1.704.635,61
Esercizio 2023	1.725.679,72
Esercizio 2022	1.350.794,59
Esercizio 2021	1.290.953,51

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture (o tempi di ritardo dei pagamenti) che anche in questo caso evidenziano la migliorata situazione complessiva dell'ente.

Tempi medi di ritardo pagamenti su debiti commerciali	
Esercizio 2025	0,00 gg.
Esercizio 2024	0,00 gg.
Esercizio 2023	0,00 gg.
Esercizio 2022	0,00 gg.
Esercizio 2021	0,00 gg.
Esercizio 2020	0,00 gg.

ARGOMENTO: CASSA VINCOLATA DOPO IL DL.60/2024

Attenzione a: Nella delibera n. 17/2023, la sezione Autonomie della Corte dei conti avesse enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative".

Le forti difficoltà nella contabilizzazione della cassa vincolata dopo la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti hanno portato il legislatore a semplificare tale gestione, introducendo, con la legge di conversione n. 95 del 4/07/2024, l'art. 6, comma 6-octies, nel DL n. 60/2024.

Il citato comma 6-octies ha posto la parola fine sulla incertezza su quali entrate presentino, oltre che vincoli di competenza, anche vincoli di cassa, superando pertanto la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Il già citato comma 6-octies ha definitivamente stabilito che:

- il vincolo di cassa deve essere applicato solamente sulle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando dunque il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge (chiaramente, in caso di destinazione indicata dalla legge, per tale entrata destinata permane il vincolo di competenza);
- per quanto attiene alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate attinenti a mutui, a prestiti ed a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione.

La legge n. 95/2024, e quindi la nuova disciplina per la cassa vincolata, è entrata in vigore il 7 luglio 2024.

ARGOMENTO: TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Attenzione a: Le amministrazioni individuate dall'articolo 40, commi da 4 a 9, del d.l. n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024) recanti norme per l'attuazione della riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR devono porre attenzione a nuovi obblighi, opportunità ed adempimenti

Gli interventi di finanziamento del personale destinato a migliorare i tempi medi di pagamento sono effettuati nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con tale dotazione è istituito apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni in esame. Le suddette richieste sono formulate in coerenza con i citati piani degli interventi per il ritardo nei pagamenti.

A copertura degli oneri derivanti dal comma 1 - quindi pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 - il comma 2 prevede l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si tratta delle risorse previste dall'articolo 1, comma 780, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).

Si specifica che il predetto reclutamento di personale:

-è effettuato in deroga ai limiti di spesa posti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 112 del 2010).

Tale comma 28 pone una disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche ivi indicate per l'avvalimento di personale assunto a tempo non indeterminato (si tratta in particolare delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio). In base a tale disciplina, le spese in questione non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al predetto comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.

-si svolge mediante le procedure selettive (come disciplinate dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) oppure mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relativi a profili professionali omogenei a quelli banditi.

Il comma 3 aggiunge due nuovi commi (9-bis e 9-ter) al già menzionato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 40, di cui si propone l'introduzione, reca disposizioni applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che abbiano fatto registrare un indicatore di ritardo annuale superiore a 10 giorni. Tali comuni, con delibera di giunta e previo parere del responsabile finanziario dell'ente (reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL) predispongono un piano degli interventi per il ritardo dei pagamenti entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

I suddetti piani degli interventi contengono le seguenti misure:

-LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA PREPOSTA AI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI;

-L'INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI;

-la sperimentazione di procedure semplificate di spesa per i pagamenti in oggetto;

-la costante verifica dei dati registrati elettronicamente, con particolare riferimento alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;

-ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per la soluzione delle criticità riscontrate.

Il nuovo comma 9-ter dell'articolo 40 del d.l. n. 19 del 2024 stabilisce che la realizzazione delle suddette misure del piano - da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - è verificato dall'Organo di revisione contabile nell'ambito delle attività previste dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

Quest'ultimo impone che le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni che siano corredate da un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario - che attestino l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti per legge, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le medesime relazioni, in caso di riscontrato ritardo rispetto ai termini previsti per legge, indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene la riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", modificata in occasione della revisione del PNRR con l'aggiunta di ulteriori milestone. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione. Essa non è connessa a specifici investimenti, ma risulta abilitante e

funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali di bilancio ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri secondo l'adozione di un concetto di significatività delle operazioni.

In coerenza con questo approccio, la presente “Nota” porta con sé uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza).

Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevanti. Rilevanza, quest'ultima, valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno nel rispetto del principio n.6 - Significatività e rilevanza.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un “elevato grado di rigidità” a livello di struttura di bilancio, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella eventuale disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento.

Tutti fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio di parte corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa. Seguono pertanto gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non

richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

L'ente deve provvedere al controllo per verificare se si colloca nel rispetto del valore soglia della Tabella 1 del D.L. 34/2019 e successivo decreto attuativo ed in tal caso deve determinare gli eventuali spazi assunzionali (e limiti di spesa di personale) in funzione della spesa di personale da rendiconto 2018 aumentata progressivamente delle percentuali previste dalla Tabella 3 (sino al 2024) oppure qualora si collochi in situazioni della seconda o terza fascia devono provvedere ad una diversa impostazione della spesa

Comuni che si collocano nella prima fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore valore della prima soglia sono da ritenersi "virtuosi" in termini di spesa del personale e pertanto possono prevedere assunzioni incrementando il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato comune di _____								
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020								
Abitanti	0		Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2026			
			0,00 %	0,00 %	%	€		
Entrate Correnti	Importo	Anno			0,00 %	0,00		
Ultimo Rendiconto	0,00	2024	FCDE	0,00				
Penultimo Rendiconto	0,00	2023	Media - FCDE	0,00				
Terzultimo Rendiconto	0,00	2022			Incremento massimo ipotetico spesa 2025-2026+3			
Media Entrate	0,00		Rapporto Spesa/Entrate		%	€		
				0,00%	0,00 %	0,00		
Spesa del personale		Anno						
Ultimo Rendiconto	0,00	2024	Collocazione ente		Incremento spesa 2026 – I FASCIA			
Anno 2024	0,00		Prima fascia		%	€		
					0,00 %	0,00		
Capacità assunzionali residue								
	0,00							
Utilizzo massimo capacità residue			Incremento massimo spesa 2026					
	0,00					0,00		
Spesa del personale								
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato								
Entrate correnti								
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata								
Fasce demografiche		Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
				2025	2026	2027	2028	2026+3
Comuni con meno di 1.000 abitanti		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nota integrativa al bilancio di previsione 2026-2027-2028

Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Resti assunzionali

Per il periodo 2025 – 2026+3, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2025 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, ferma restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.0000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2025 – 2026+3, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell' "Unione di comuni" prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2025 – 2026+3, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2026+4 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2026+4, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Cat.	Dotazione prevista dal PTF es.-2/es.		Posti coperti alla data del	
	FT	PT	FT	PT
Dir	0	0	0	0
D3	0	0	0	0
D	0	0	0	0
C	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B	0	0	0	0
A	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

<i>Dipendenti al 31/12</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	0	0	0	0	0
<i>Dipendenti al 31/12</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
	0	0	0	0	0

<i>Fascia di età</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
20 - 24	0	0	0	0,00%
25 - 29	0	0	0	0,00%
30 - 34	0	0	0	0,00%
35 - 39	0	0	0	0,00%
40 - 44	0	0	0	0,00%
45 - 49	0	0	0	0,00%
50 - 54	0	0	0	0,00%
55 - 59	0	0	0	0,00%
60 - 64	0	0	0	0,00%
65 - 67	0	0	0	0,00%
Totale	0	0	0	0,00%

Previsione Cessati 2026		Previsione Assunzioni 2026		Previsione cessati 2027		Previsione Assunzioni 2027		Previsione cessati 2028		Previsione Assunzioni 2028	
Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.	Cat.	N.
D3	0	D3	0	D3	0	D3	0	D3	0	D3	0
D1	0	D1	0	D1	0	D1	0	D1	0	D1	0
C	0	C	0	C	0	C	0	C	0	C	0
B3	0	B3	0	B3	0	B3	0	B3	0	B3	0
B1	0	B1	0	B1	0	B1	0	B1	0	B1	0
A	0	A	0	A	0	A	0	A	0	A	0
0		0		0		0		0		0	

La spesa di personale e la correlata programmazione soggiacciono oggi a più regole. Di minimo possiamo suddividere la gestione e previsione della spesa del personale in due casistiche. La prima dedicata alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 e la seconda che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR.

La programmazione delle risorse umane dell'ente e relativa spesa avveniva sino al recente passato tramite il Piano triennale dei fabbisogni di personale. Il PFP (D.M. 08-05-2018 – “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 173 del 27.07.2018) era lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicurava le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. Dal 2022 questa fase è confluita nel P.I.A.O. Nell'assorbire i diversi Piani già esistenti, il DPR 81/2022 non li ha disapplicati o soppressi ma li ha fatti confluire a livello di adempimento nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, tramite il D.M. 25 luglio 2023 viene aggiornata la disciplina del DUP alla disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già sommariamente anticipata con la FAQ N. 51 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce; La Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi

NOVITA' E CHIARIMENTI SU SPESA DI PERSONALE UTILI A RAPPRESENTARE LA SITUAZIONE DELL'ENTE

I limiti assunzionali ex DL 34/2019 restano cogenti

In merito alla capacità assunzionale, la Corte Conti Liguria con delibera n. 178/2024 ha affermato che i vincoli e gli obblighi imposti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 hanno carattere immediatamente cogente, ovvero devono essere osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un'ottica meramente programmatica.

Anche il ddl bilancio 2025, pur disponendo limitazioni al turnover, conferma che i limiti assunzionali tuttora vigenti rimangono in vigore. In caso di contrasto tra le due disposizioni si applica quella meno favorevole. La novella normativa disporrà:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente".

Fabbisogni del personale, il PIAO corregge il DUP

Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede la riduzione della capacità assunzionale per gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, con turnover al 75% che va a limare ancora la capacità assunzionale di cui art. 33 DL 34/2019.

I risparmi di spesa sono asseverati dall'Organo di revisione, anche al fine della rideterminazione della dotazione organica in termini finanziari. Ma quando? Non prima dell'approvazione del DUP (anche se è opportuno tenerne conto) perchè la manovra finanziaria 2025 sarà legge dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027; ma nemmeno dopo l'approvazione del PIAO altrimenti si autorizzano assunzioni in misura superiore al dovuto.

Di conseguenza, la programmazione delle risorse finanziarie disposta con il DUP e relativa Nota di aggiornamento sarà tendenzialmente più alta di quanto potrà essere effettivamente sostenuto, perchè impostata secondo norma vigente. Il PIAO che attuerà entro il 30 gennaio 2025 quella programmazione finanziaria dovrà invece ridimensionare le pretese assunzionali.

Il tutto sempre ch  l'ente non abbia registrato alcun dipendente cessato e non sia arrivato a regime nel limite assunzionale di cui DM 17.03.2020. In tale non sar  possibile procedere ad alcuna assunzione.

La norma dispone:

*Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, **asseverati dai relativi organi di controllo**, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni*

destinatario delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

Per effetto di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è **asseverato dall'organo di controllo**.

Accantonamento al fondo per la contrattazione collettiva nazionale

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025 spiega l'art. 19 dello stesso provvedimento dedicato al rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico.

La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 determina in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Le risorse di cui al primo periodo consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

In coerenza con quanto sopra, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione della richiamata anticipazione (indennità di vacanza contrattuale) determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2025 stimato dall'ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati sulla base degli stessi criteri di cui al comma 1 e sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto anche per tale settore il riconoscimento, nell'ambito dei predetti oneri e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al citato triennio, dell'indennità di vacanza contrattuale, da determinarsi anche in questo caso, in coerenza con quanto previsto per il settore statale, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 (anch'esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere

conto dei benefici connessi al trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

*La legge di bilancio dello Stato per l'anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 2072, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre scorso), **non prevede infine la temuta reintroduzione del turn-over al 75 per cento per gli enti locali**. Le considerazioni sull'assenza di ricadute positive di quella misura per i conti pubblici complessivi, nonché le preoccupazioni per le conseguenze sulle dotazioni di personale, spesso già risicate, di comuni e affini, propugnate ai massimi livelli dall'ANCI, hanno prodotto l'eliminazione del comma che avrebbe riportato indietro le lancette dell'orologio a tempi che, per gran parte degli enti locali, sono superati ormai da un lustro.*

La conseguenza, linearmente, è che tutti gli enti locali proseguiranno ad applicare le norme sulla capacità assunzionale alle quali sono abituati, ricostruibili in maniera sintetica così come segue. La legge di bilancio apporta, in questo ambito, una piccola grande novità: i commi 126 e 127, infatti, modificano l'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/20123, convertito in legge 135/2012, in tema di incidenza delle assunzioni per mobilità sulla capacità assunzionale.

Le domande da farsi sono rispetto a quali siano le conseguenze operative.

In generale, superati i timori di un ritorno al turn-over ridotto, il 2025 vede confermate le regole per la determinazione della capacità assunzionale che gli enti locali già conoscono; regole sulle quali, peraltro, hanno impostato le proprie previsioni assunzionali ai fini dell'adozione del DUP e del bilancio di previsione, nonché per la prossima adozione del PIAO 2025-2027.

I comuni, le province e città metropolitane (oltre che le regioni a statuto ordinario) restano inquadrati nell'ambito delle regole dettate dall'articolo 33 del d.l. 34/20194, convertito in legge 58/2019: trattasi, com'è noto, dell'applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, da asseverare a cura del revisore dei conti, accompagnata dalla determinazione degli spazi assunzionali in base al rapporto tra la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, determinata al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità desunto dall'ultimo dei tre.

Le regole per il calcolo sono ormai ben note, ma riteniamo meriti sottolineare alcuni aspetti:

- occorre rammentare che il conteggio di cui sopra, che procede "a scorrimento", deve sempre essere aggiornato all'arrivo di ogni successivo rendiconto: le amministrazioni, quindi, procedono oggi a programmare e assumere in base ai dati del rendiconto 2023 per la spesa di personale e del triennio 2021/2022/2023 per la media delle entrate correnti (al netto del FCDE 2023); a breve, però tutto andrà ricalcolato, anche al fine di legittimare eventuali assunzioni non ancora operate (seppur già previste) alla luce dei dati del rendiconto 2024;*
- la nozione di spesa di personale da utilizzare, alla luce delle indicazioni dei diversi d.m. attuativi (ad esempio il d.m. 17marzo 20205 per i comuni), è assai ampia e onnicomprensiva: in particolare, non prevede la possibilità di derogare il maggiore costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi. Poiché è in vista, probabilmente entro la primavera, il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto delle Funzioni locali, che porterà a un aumento di spesa quantificato nel 6% (a cui detrarre quanto già viene oggi corrisposto come Ivc, base e incrementale), occorre rammentare che, alle regole attuali, anche questo nuovo contratto comporterà la riduzione degli spazi assunzionali degli enti interessati;*
- viene meno, da quest'anno, l'applicazione della Tabella 2 del d.m. 17 marzo 2020 per i comuni, introdotta dall'articolo 5 del medesimo decreto: ciò significa che i comuni dovranno semplicemente verificare il loro posizionamento all'interno delle fasce delineate dalla Tabella 1 (ex art. 4) e dalla Tabella 3 (ex art. 6), in base alla propria consistenza demografica, e procedere secondo le regole, ormai note, che vincolano gli enti "virtuosi" e quelli che si collocano tra le due fasce o al di sopra della soglia più alta. In particolare, ricordiamo che:*
- i comuni la cui percentuale sia inferiore alla soglia percentuale delineata dalla Tabella 1, potranno espandere la propria spesa di personale fino alla medesima, senza più tenere conto degli incrementi progressivi finora sanciti dalla Tabella 2; il tutto, naturalmente, secondo i principi di prudenza che la*

Corte dei Conti ha sempre raccomandato;

- i comuni la cui percentuale si collochi tra le due soglie percentuali, dovranno garantire nell'anno corrente il non peggioramento del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti al netto FCDE rispetto a quello registrato tra i medesimi due valori nell'ultimo rendiconto (ad oggi, nel 2023);*
- i comuni che superano la soglia più alta, quella determinata dalla Tabella 3, a norma dell'articolo 6, comma 2, del d.m., dal 2025 "applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia". In questo caso, quindi, ma trattasi di cosa nota fin dall'esordio delle regole assunzionali in esame, entra in gioco un calcolo basato sul turn-over, e in una percentuale peraltro assai ridotta.*

Unioni di comuni e consorzi di enti locali. Anche le forme associative vedono confermate le regole sul calcolo della capacità assunzionale che ormai ben conoscono. In questi casi, evidentemente, il meccanismo del turn-over, già vigente, perdura, ma senza subire la riduzione quantitativa prefigurata nell'ipotesi di legge di bilancio.

Resta quindi la capacità di sostituire i cessati per intero, con appena una lieve differenza tra le due tipologie di ente, legata al fatto che il legislatore tende, da tempo, a non prendere più in considerazione i consorzi (che persistono, in forza di leggi regionali, solo in alcune parti d'Italia) quando novella la disciplina in quest'ambito. In particolare:

- le unioni proseguono ad applicare l'articolo 1, comma 229, della legge 208/20156 , ossia il turn-over nella misura del 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente;*
- i consorzi si rifanno ancora all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, ossia alla sostituzione "per teste", nel rapporto di 1:1 rispetto ai cessati dell'anno precedente. Vale la pena ricordare che le unioni hanno anche la possibilità, ove i comuni aderenti intendano farlo, di beneficiare degli spazi assunzionali ceduti da questi ultimi, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del TUEL.*

Ciò, secondo l'orientamento che va consolidandosi in Corte dei Conti, non vale invece per i consorzi.

E' evidente la fine della neutralità della mobilità. In un contesto nel quale, come si è visto, non si registrano modifiche sostanziali nel quadro normativo vigente in tema di assunzioni, spicca invece quanto la legge di bilancio dispone in tema di incidenza delle assunzioni per mobilità sulla capacità assunzionale degli enti: tramonta infatti, e per le forme associate si tratta di una buona notizia, il concetto di neutralità della mobilità.

L'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 207/2024 modifica l'articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, il cui testo aggiornato è il seguente (in grassetto le modifiche):

"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Si deve osservare immediatamente che la novità interessa SOLAMENTE gli enti che applicano il turn-over.

Essa comporta che le cessazioni per mobilità garantiscono la maturazione di capacità assunzionale utile ai fini del turn-over, mentre le assunzioni effettuate nella stessa modalità ne implicano, simmetricamente, l'utilizzo. Le assunzioni per mobilità, ancor più sinteticamente, agiscono ora in termini di turn-over esattamente come le assunzioni operate mediante concorso.

Le cessazioni per mobilità, frattanto, hanno le stesse conseguenze di quelle a titolo definitivo (pensionamenti, dimissioni volontarie). La novella, s'è accennato, è positiva per le amministrazioni che applicano il turn-over:

Si supera infatti un problema che aveva stretto in una ulteriore morsa le unioni e i consorzi di comuni fin dal 2020, quando la fuoriuscita dei comuni dal regime del turn-over aveva implicato una spiacevole conseguenza (evidenziata dalla circolare interministeriale del 13 maggio 2020⁸): se, ad esempio, una unione cedeva personale a un comune per mobilità, non maturava capacità assunzionale; allo stesso tempo, 6 La disposizione recita: “229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”. 7 Cfr., Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 106/2024/PAR; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 158/2023/PAR. però, se avesse assunto nella stessa modalità da un comune, non essendo i comuni soggetti (tecnicamente parlando) a limitazioni assunzionali, avrebbe consumato parte del proprio budget assunzionale. La riscrittura della norma del d.l. 95/2012, quindi, garantisce a tutti identità di trattamento. La novità non lambisce comuni, province/città metropolitane e regioni a statuto ordinario: per tutti questi enti, soggetti alla sostenibilità finanziaria, da anni la mobilità non differisce in alcun modo rispetto alle assunzioni per concorso o scorrimento di graduatoria o rispetto a qualsiasi altra modalità di cessazione di personale. Infatti, per gli enti di questo tipo qualsiasi assunzione va letta in termini di aumento della spesa di personale e qualsiasi cessazione va letta come riduzione della medesima spesa, e quindi semplicemente nelle loro concrete ricadute nella determinazione della “soglia” e degli spazi assunzionali eventualmente disponibili.

Sempre nella gestione della spesa di personale è quanto mai opportuno prendere in considerazione la nuova definizione della normativa rispetto al “welfare aziendale” e correlate risorse, con effetti sul Fondo risorse integrative del personale

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. Tra le novità di maggiore rilievo contenute nella “manovra 2025” vi è la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo.

L'intervento normativo in questione, che ha sollevato sin da subito le proteste delle organizzazioni sindacali¹⁰, produce di fatto una sterilizzazione degli effetti prodotti dalla recentissima pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 17/SEAUT/2024/QMIG11 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall' art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”

Ora la disposizione dell'articolo 1, comma 124, della legge 207/2024 stabilisce che “Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

La norma dispone: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

In sintesi la norma prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della

contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Le ragioni (almeno formali) che hanno giustificato l'inserito del testo in discussione sono contenute nel dossier del Servizi Studi13, laddove si legge che "al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come precisato nella relazione illustrativa della proposta emendativa che ha introdotto tale comma) - che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico -di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Preliminarmente, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si ricorda che il comma 121 dell'art. 1 del provvedimento in esame prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, l'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024

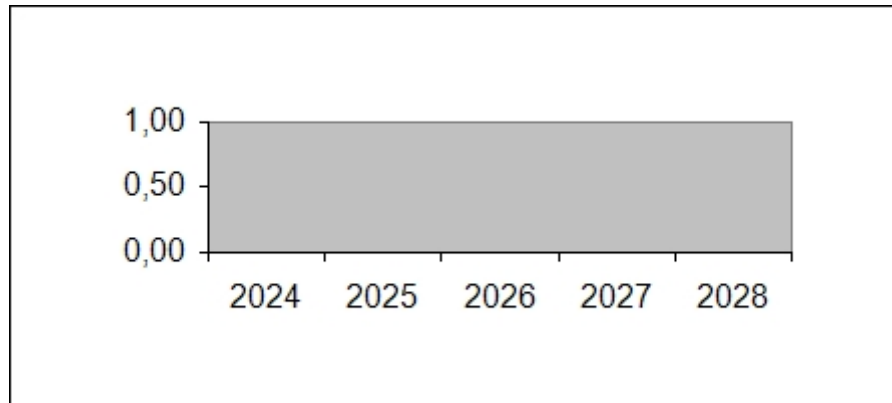
Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. La gestione attiva dell'indebitamento ha permesso nel corso degli ultimi anni di ridurre i piani di ammortamento di mutui non completamente utilizzati, sia attraverso l'applicazione dell'istituto contrattuale della "riduzione" che del "diverso utilizzo". Parimenti sono previste, in presenza di risorse straordinarie, operazioni di estinzione anticipata tese a ridurre l'impatto dell'indebitamento sulla spesa corrente. Come in passato verranno valutate le opportunità del mercato rispetto ad operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione. In prospettiva si è ritenuto opportuno beneficiare di strumenti di indebitamento anche attraverso istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa rispetto a particolari finanziamenti dell'Istituto del Credito Sportivo ed a livello locale con la Banca Il bilancio attuale applica anche l'istituto del "Prestito flessibile" quanto mai opportuno a dare copertura finanziaria a spese di investimento che ritenute prioritarie dal programma politico possono non avere in tempo utile la copertura finanziaria necessaria che si realizzerà con un grado di certezza significativo solo in tempi successivi (avanzo di amministrazione disponibile – assegnazione di contributi esterni)

	<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>				
	<i>Impegni 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quota Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



E' opportuno evidenziare che i proventi delle rinegoziazione dei mutui, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 78/2015 come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 prevede la possibilità per gli enti locali dal 2015 al 2024 di utilizzare senza vincoli di destinazione e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di mutui.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

	<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>				
	<i>Imp./Acc. 2024</i>	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Quota Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Entrate Correnti stimate	918.926,76	1.040.464,16	1.052.437,53	1.000.301,82	863.087,18
% su Entrate Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Partecipazioni in società

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Denominazione</i>	<i>Quota di partecipazione e</i>	<i>Riferimento</i>
Abbanoa	0,00825774% ...	
GAL Marmilla	1,30% ...	

Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza. Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(...) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (...) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (...) (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(...) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (...) (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, "(...) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (...) (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo. Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi. La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31-12-83.

Denominazione dei principali servizi offerti dall'ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente:

- Alberghi, case di riposo e di ricovero
- Alberghi diurni e bagni pubblici
- Asili nido
- Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
- Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
- Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge
- Giardini zoologici e botanici
- Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili
- Mattatoi pubblici
- Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- Mercati e fiere attrezzati
- Parcheggi custoditi e parchimetri
- Pesa pubblica
- Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
- Spurgo pozzi neri
- Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
- Trasporto carni macellate
- Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
- Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate "(..) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (..)" (D.Lgs.267/00, art.172/1c). Il termine per deliberare queste tariffe "(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..)" (L.388/00, art 53/16). L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici. La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo inseguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					<i>Entrate</i>	<i>%</i>
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Totale</i>		
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Costo comune</i>			
MENSCA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PALESTRA E CAMPO POLIVALENTE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA determinando importanti riflessi a livello finanziario sul bilancio dell'ente ed a livello fiscale.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

In altri termini, assume quale presupposto fondamentale una manifestazione indiretta di capacità contributiva, individuata nei consumi di beni e servizi. Affinché il tributo trovi applicazione è necessaria la presenza congiunta di tre requisiti (presupposti), delineati dall'art. 1 del D.P.R. 633/1972 ed esplicitati nei loro contenuti agli art. successivi della norma. L'Imposta sul valore aggiunto si applica infatti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo), effettuate nel territorio dello Stato (presupposto territoriale), nell'esercizio di imprese o di arti e professioni (presupposto soggettivo), oltreché sulle importazioni da chiunque effettuate.

Tali concetti sono poi esplicitati nelle norme successive, e riepilogabili sinteticamente come:

- Presupposto oggettivo Cessione di beni Art. 2, D.P.R. 633/1972
- Prestazione di Servizi Art. 3, D.P.R. 633/1972
- Presupposto soggettivo Esercizio di imprese Art. 4, D.P.R. 633/1972
- Esercizio di arti e professioni Art. 5, D.P.R. 633/1972

- Presupposto territoriale Operazioni effettuate nel territorio dello Stato Art. 7, D.P.R. 633/1972

Il sistema d'imposta così previsto individua i "soggetti passivi", contribuenti di diritto, negli operatori economici titolari di partita Iva, che versano materialmente l'imposta all'Erario, mentre sono i consumatori finali ad essere colpiti dall'imposta, configurandosi quali contribuenti di fatto.

L'assoggettabilità ad Iva delle attività svolte dagli Enti locali è stata spesso oggetto di problematiche interpretative, dalle quali sono scaturite numerose prese di posizione, spesso anche molto divergenti. Sicuramente è necessario coniugare la legislazione nazionale con il contenuto dell'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977. Tale norma, con specifico riferimento alle tipologie di attività svolte dagli enti locali - ma più in generale da tutti gli organismi di diritto pubblico - afferma che gli stessi non sono considerati soggetti passivi Iva per le attività che esercitano in qualità di pubblica autorità, anche quando percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Qualora però il non assoggettamento ad Iva di tali attività dovesse provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, con operatori privati che esercitano la medesima attività, anche gli enti locali, e gli enti pubblici in genere, devono essere considerati soggetti passivi Iva.

La soggettività passiva Iva di un ente pubblico dipende quindi, in primo luogo, dalla tipologia di attività svolta e, in secondo luogo, dal collegamento diretto di tale attività ai fini istituzionali dell'ente stesso. Pertanto oltre ad analizzare l'oggetto dell'attività occorre porre l'attenzione sulla natura e sulle modalità con cui l'attività viene esercitata; in particolare le attività che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri/doveri amministrativi, possono considerarsi svolte dall'ente nella veste di pubblica autorità e, quindi, non commerciali. Lo stesso art. 4 del D.P.R. 633/1972 al comma 5, elenca dettagliatamente quelle attività che per presunzione assoluta si considerano o non si considerano in ogni caso commerciali.

Il Ministero delle Finanze, già nel 1976, con la circolare n. 18/360068 del 22 maggio 1976, ritenne necessario fornire precisazioni, considerato che la determinazione della soggezione tributaria riferibile agli enti pubblici è particolarmente delicata a causa della presenza di attività svolte nell'esercizio di pubblici poteri. Tale circolare ha quindi individuato il principio generale tuttora valido che opera la distinzione tra le attività svolte in qualità di pubblica autorità, che non rientrano nella sfera tributaria, e quelle inquadrabili nella generale nozione di attività commerciale o agricola, invece imponibili agli effetti dell'Iva. In base a tale principio, la circolare elenca in maniera sufficientemente ampia le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'iva (elencazione tuttora valida ad eccezione delle cessioni di loculi e la gestione di beni demaniali):

- 1) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi;
- 2) lavorazione e distribuzione di latte;
- 3) trasporti di persone;
- 4) trasporti di cose;
- 5) gestione farmacie;
- 6) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi;
- 7) gestione vie pubbliche e pedaggio;
- 8) servizi portuali ed aeroportuali;
- 9) gestione autoparchi;
- 10) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- 11) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo ecc.;
- 12) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- 13) mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi;
- 14) fabbrica e vendita ghiaccio;
- 15) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie ed analisi profilassi, disinfestazione, derattizzazione);
- 16) canili comunali;
- 17) lavori di studio e ricerca;
- 18) attività editoriale e tipografica;
- 19) cessione loculi cimiteriali;
- 20) servizi di affissione;
- 21) operazioni di finanziamento;

- 22) gestione opifici, caseifici ecc.;
- 23) pesa pubblica; 24) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- 25) cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca;
- 26) servizi resi nell'interesse dei privati e dietro corrispettivo.

È pertanto necessario che l'ente individui i servizi ad IVA affinché nella gestione e nell'applicazione dell'IVA a debito e credito, per le spese sostenute per il funzionamento dei servizi e degli immobili e degli impianti ad essi necessari all'erogazione non si incorra in situazioni di elusione involontaria oppure si neghi all'ente l'opportunità di un recupero dell'IVA determinando situazioni di danno erariale.

Nel Comune di *Albagiara* i servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

Elenco servizi commerciali (servizi ad iva) attivi nel 2026

*

Altre considerazioni sulla gestione e aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale. In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n.10 - Coerenza). Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n.11 - Costanza). Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno.

Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n.12 - Comparabilità e verificabilità). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in

particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno. La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del

prospetto, è molto importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del DI 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DI 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato. La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di

entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente in spesa</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

<i>Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale</i>			
<i>Tipologia Spesa</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	11.148,88	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	563.691,43	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la "valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni" prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze

rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto utilizzando i dati da consuntivo approvato o in corso di approvazione. Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e

prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;

- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali.

In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi, determinando una ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio. Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio costituito dalla suddivisione del fondo per titoli e tipologie è riportata nel corrispondente allegato al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

	<i>Stanzamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	3.669,18	3.931,41	3.923,49	3.923,49
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Con l'entrata a regime del nuovo ordinamento contabile l'accantonamento ai Fondi ha assunto dimensioni e rilievo di estrema importanza nella contabilità, e quindi nella gestione, degli Enti Locali. Se il Fondo crediti di dubbia esigibilità è sicuramente la forma di accantonamento più importante e rilevante, (tanto da scardinare i risultati di competenza e di amministrazione in molti Enti Locali alle prese con forti sofferenze di insoluto

relative alle proprie entrate tributarie ed extratributarie) non sono poste contabili di secondaria importanza gli accantonamenti ad oneri futuri.

In questo ambito risultano in incremento le attenzioni da parte della magistratura contabile anche sul fondo oneri futuri. I più comuni sono il Fondo rinnovo contratti di lavoro, il Fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco ed altri fondi che l'ente, nell'ambito degli oneri futuri certi nella loro manifestazione contabile futura ma incerti nella loro entità, richiedono prudenzialmente di essere strutturati a bilancio.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo spese ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo. Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Nello specifico per quanto attiene il rischio di soccombenza cause, il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...omissis...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la*

congruità degli accantonamenti”.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo rischi di soccombenza	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo garanzia debiti commerciali

L'adempimento di cui stiamo parlando avrebbe dovuto interessare gli enti già a far decorso dall'esercizio 2020, con la Legge di bilancio 2020 si è tuttavia assistito a un suo rinvio applicativo che lo ha spostato all'esercizio 2021. A questo proposito richiamiamo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020: *“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;*
- *al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;*
- *al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021».”*

Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).

Ora entro il 28 febbraio, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2025, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2024. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali.

Su quest'accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1)

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione"*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla % di partecipazione posseduta

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo perdite società ed organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Albagiara a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2025/2026/2027.

	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo Indennità di fine mandato	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo arretrati e rinnovi contrattuali EE.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo oneri contributi amministratori** è strutturato a garanzia di eventuali richieste di oneri arretrati per la gestione delle pratiche aventi anzianità pregressa con le cariche istituzionali.

Il fondo rinnovi contrattuali

I bilanci approvati avrebbero dovuto prevedere un incremento complessivo della spesa di personale per effetto dei rinnovi contrattuali pari al 5,8% del monte salari 2021 (Conto annuale del personale) al netto dell' IVC gi erogato. Al momento non ci sono indicazioni ulteriori ovviamente serve garantire per il bilancio 2025 le risorse necessarie a dare piena applicazione al nuovo CCNL Funzioni Locali che probabilmente vedrà la luce ad inizio 2026. Attenzione all'opportunità di finanziare con avanzo accantonato a.p. l' erogazione della

“Vacanza contrattuale “ che altro non è che un anticipo del rinnovo contrattuale .

I **fondi morosità incolpevole ed oneri futuri gestione ATC** sono stanziamenti prudenziali per oneri futuri sostanzialmente certi ma indefiniti nella loro dimensione, stanziati a garanzia dei bilanci futuri che non dovranno essere intaccati da spese improvvise.

Il **fondo destinato alle estinzioni anticipate** è stabilito dalla normativa nel limite del 10% delle alienazioni programmate.

Fondo accantonamenti nuovi vincoli di finanza pubblica

I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

In attesa del decreto l'ente ha provveduto ad accantonare prudenzialmente un'entità di risorse pari al taglio della spending review ordinaria come suggerito dall' ANCI e dalla dottrina.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	<i>Stanziamenti 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo di riserva di cassa	3.000,00	3.400,00		

Altre considerazioni sulle uscite e fenomeni che necessitano di particolari cautele

Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del principio n.9 - Prudenza). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi). Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Criterio d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma

imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;

- **Finanziamento con avanzo effettivo.** Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- **Permessi a costruire.** L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato. La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F.P.V. in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da istituzioni private	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
Cessione beni materiali non prodotti e terreni	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale destinate a spesa corrente (-)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c	0,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Entrate da mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per investimenti	0,00	0,00	0,00

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Investimenti fissi lordi ed acquisto terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese per investimenti	0,00	0,00	0,00

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue ripreso dal DUP, elenca i principali investimenti che si prevede saranno

attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. Elenco dei principali investimenti previsti

Monitoraggio opere PNRR/PNC

Opere già esistenti

<i>Descrizione opera</i>	<i>Spesa 2026</i>	<i>Spesa 2027</i>	<i>Spese 2028</i>
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Totale opere già esistenti	0,00	0,00	0,00

Opere programmate

<i>Descrizione opera</i>	<i>Spesa 2026</i>	<i>Spesa 2027</i>	<i>Spese 2028</i>
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Totale opere programmate	0,00	0,00	0,00

Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno

ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

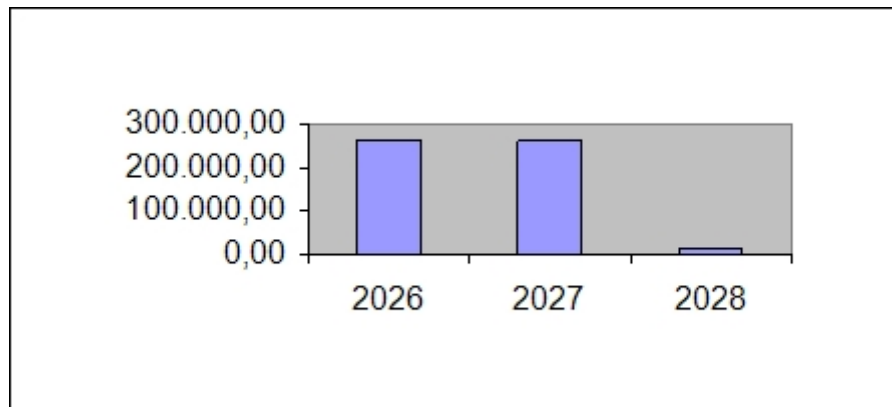
Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione;

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

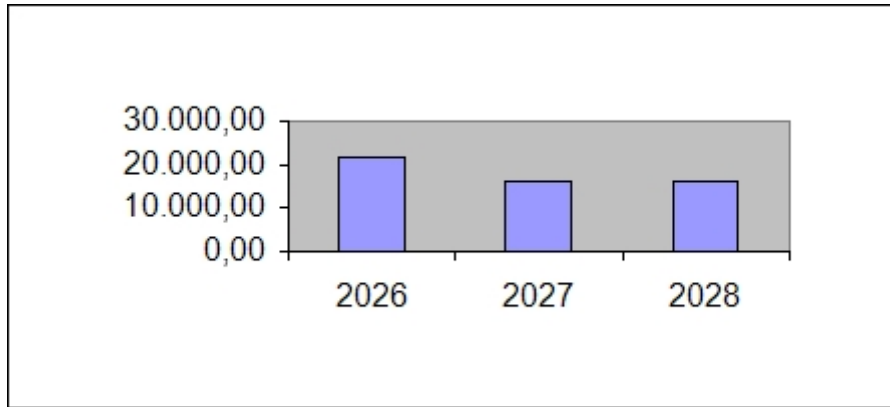
Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.000,00	11.000,00	11.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 - Entrate in conto capitale	249.554,19	249.554,19	0,00
200 - Contributi agli investimenti	249.554,19	249.554,19	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	249.554,19	249.554,19	0,00
Totale entrate non ricorrenti	260.554,19	260.554,19	11.000,00



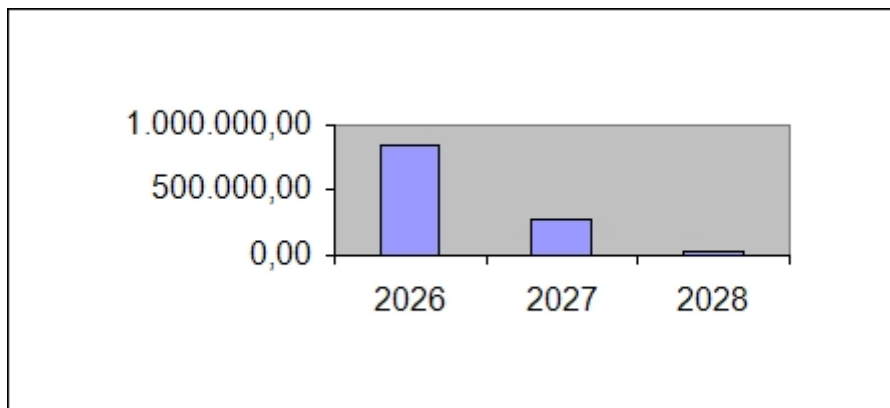
Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
1 - Spese correnti	21.500,00	16.000,00	16.000,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	7.700,00	7.700,00	7.700,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	800,00	800,00
103 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	5.500,00	5.500,00
104 - Trasferimenti correnti	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese correnti non ricorrenti	21.500,00	16.000,00	16.000,00



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

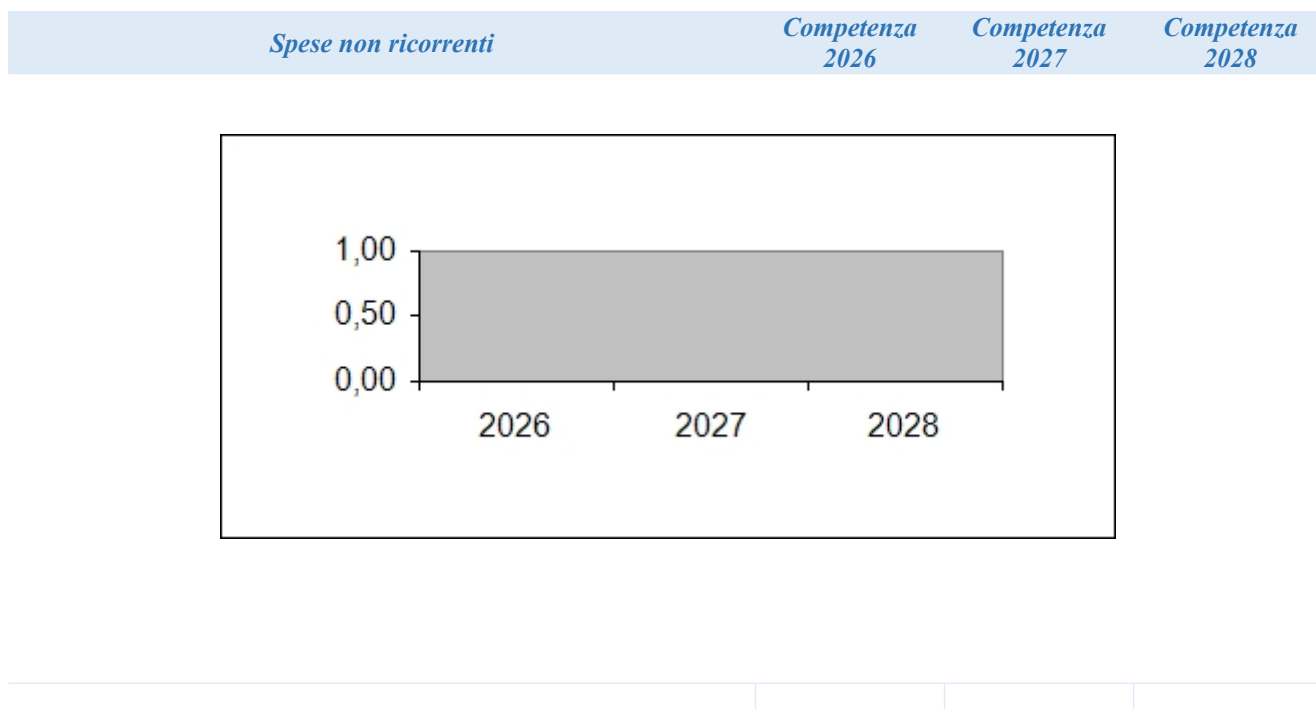
<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>	<i>Competenza 2028</i>
2 - Spese in conto capitale	838.745,62	275.054,19	25.500,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267.604,83	2.500,00	2.500,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
205 - Altre spese in conto capitale	551.140,79	252.554,19	3.000,00
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	838.745,62	275.054,19	25.500,00



La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

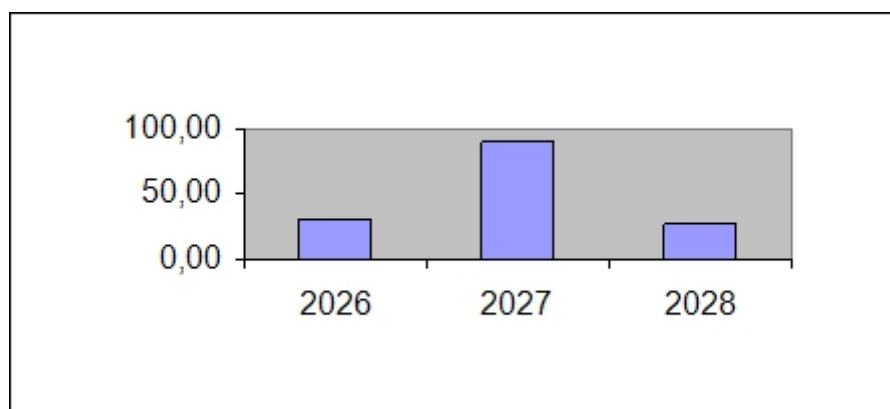
	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Totale spese in conto capitale straordinarie	838.745,62	275.054,19	25.500,00
Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00

Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:



L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Totale entrate straordinarie	260.554,19	260.554,19	11.000,00
Totale spese straordinarie	860.245,62	291.054,19	41.500,00
Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive	30,29	89,52	26,51



Adozione contabilità Accrual – Adempimenti e riflessi sul bilancio –

La nuova contabilità accrual per tutte le P.A. non si ferma, anzi, dal 2025 parte la “fase pilota

E' utile innanzitutto, evidenziare che sono stati finora rispettati i tempi della riforma 1.15 del PNRR “Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL”, ed in particolare il milestone M1C1-108.

Come da tabella di marcia, sono stati predisposti ed approvati, rispettivamente, dallo Standard Setter Board e dalla Struttura di Governance del Ministero dell'Economia, il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale.

Tutti i suddetti documenti sono stati recepiti con [Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024](#).

Finita la prima fase, è scattata la seconda c.d. “fase pilota”, ovvero la prima applicazione in via sperimentale della contabilità ACCRUAL.

A dettare le regole è intervenuto il [DL 9/8/2024, n. 113](#) (omnibus), che all'art. 10 ha individuato perimetro delle P.A. coinvolte nella sperimentazione ed ha introdotto alcune norme operative.

Per quanto riguarda gli enti locali, sono esclusi dalla fase pilota i Comuni con meno di 5000 abitanti, che però dovranno applicarla dall'anno 2026. In attesa di nuovi decreti attuativi, si riepiloga qui di seguito il cronoprogramma della riforma accrual:

entro il primo semestre dell'anno 2024, sono stati predisposti ed approvati il Quadro Concettuale, i 18 standard contabili ITAS, le linee guida e il Piano dei Conti multidimensionale, nonché recepiti con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27/6/2024.

nell'anno 2025 è avviata la “fase pilota”, regolata dall'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113; durante la fase pilota una parte delle P.A. dovrà sperimentare la nuova contabilità accrual.

nel perimetro delle P.A. soggette alle disposizioni della fase pilota sono esclusi i Comuni con meno di 5000 abitanti

secondario ma non troppo, i piccoli Comuni dovranno applicare la nuova contabilità dall'anno 2026.

le P.A. che rientrano nelle “fase pilota” sono:

- a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
- b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
- c) le regioni e le province autonome;
- d) le province e le città metropolitane;
- e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
- f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
- g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
- h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
- i) le autorità di sistema portuale;
- l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- m) altre P.A. rientranti nella definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196

Vi sono anche delle esclusioni quali le società a partecipazione pubblica, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e altri enti pubblici di minori dimensioni (vedasi art. 10, commi 3 e 4, del DL 9/8/2024, n. 113).

Operativamente le P.A. che rientrano nelle “fase pilota” dell'anno 2025 sono soggette a vari adempimenti che è utile ricordare brevemente:

- 1) predisporre una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi/informatici (data da definire con DM).
- 2) indicare al MEF almeno un referente della riforma del sistema contabile ACCRUAL.

3) permettere ai propri rappresentanti la partecipazione al primo ciclo di formazione della Ragioneria Generale dello Stato. (iscrizione entro il 28 febbraio 2025)

4) predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025 (*), redatti sulla base del Quadro concettuale e degli standard ITAS, includendo almeno il conto economico dell'esercizio 2025 e lo stato patrimoniale al 31/12/2025 (entro i primi mesi dell'anno 2026; data da definire con DM).

5) trasmettere conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale alla Ragioneria Generale dello Stato.

6) L 'art. 10 del DL 9/8/2024, n. 113 indica anche alcune modalità operative della fase pilota, in attesa dell'adeguamento dei sistemi contabili informatici/informativi :

a) occorre riclassificare le voci del piano dei conti raccordando quello in uso con il nuovo ACCRUAL (serve decreto o provvedimento RGS) ma questa fase richiede una analisi di bilancio rispetto all'effettiva corretta individuazione degli attuali 5° livello che sino ad oggi fungevano da guida analitica rispetto alla reale natura della spesa o dell'entrata in questione.

b) bisogna effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie per redigere il conto economico dell'esercizio 2025 e lo stato patrimoniale al 31/12/25 in conformità agli standard ITAS. (**)

7) dall'anno 2026 scatta la piena applicazione del nuovo sistema contabile ACCRUAL per almeno il 90% delle P.A.

Sono previsti: il recepimento della riforma in legge ordinaria, decreti e altri atti di legislazione secondaria relativi a linee guida, manuali operativi per l'applicazione degli standard contabili, nonché regole per la prima applicazione della riforma.

(*) Quando si utilizza il termine bilancio, ora in funzione della contabilità ACCRUAL, si intende in realtà di dati di rendiconto che vale per la realtà degli Enti Locali.

(**) Quando si utilizza il termine “ rettifiche ed integrazioni” per redazione conto economico e conto patrimoniale il significato e le attività annesse a questa fase sono molteplici:

- Revisione ed aggiornamento inventario con particolare attenzione a terreni ed immobili ed opere
- Revisione delle modalità di valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale
- Emersione ed aggiornamento di valori mai tracciati come ad esempio beni culturali
- Raccordo tra contabilità e stato patrimoniale ante e post ACCRUAL al fine di attuare il raccordo con il nuovo piano dei conti

NOVITA' 2025

Sono disponibili i modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico, quale supporto per la predisposizione degli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) relativi all'esercizio 2025, previsti nell'ambito della fase pilota di cui alla milestone MIC1-118 della riforma 1.15 del PNRR. Nella stessa pagina web dedicata ai modelli di raccordo, sono pubblicate le linee guida e un video tutorial dimostrativo del funzionamento dei modelli. Sono altresì disponibili i criteri e le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica dei predetti schemi di bilancio.

Per supportare le amministrazioni nella elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all'esercizio 2025, previsti nell'ambito della fase pilota, di cui alla milestone MIC1-118 della riforma 1.15 del PNRR, sono stati predisposti i modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche (si veda il video tutorial “Riforma 1.15 del PNRR: la fase pilota. I modelli di raccordo” : <https://youtu.be/Y45EoreU91Q>).

I modelli di raccordo consentono la riclassificazione dei dati contabili di ciascuna amministrazione secondo le voci del Piano dei conti unico e l'applicazione delle rettifiche e integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla riforma 1.15 del PNRR. I modelli hanno il formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli di lavoro, contenenti relazioni e collegamenti automatici, pensati per semplificare il processo di compilazione e riclassificazione, garantendo

trasparenza; sono resi disponibili in diverse versioni, che condividono la stessa impostazione e logica elaborativa, ciascuna delle quali destinata ad un sottoinsieme di amministrazioni pubbliche, identificato in funzione del piano dei conti adottato a normativa vigente. In particolare:

a) omissis

b) **le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/a;

c) **gli enti locali diversi da quelli di cui alla lettera b) e gli enti strumentali in contabilità finanziaria** che adottano il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzano il modello di raccordo 2/b;

Durante l'estate la Ragioneria Generale dello Stato ha accelerato la riforma contabile prevista dal PNRR (misura 1.15). Con la Determina n. 129 del 25 luglio e il Decreto ministeriale del 6 agosto, sono stati definiti schemi di raccordo e requisiti minimi dei sistemi informativi. Ha così preso avvio la fase pilota della riforma Accrual, che porterà le amministrazioni a riclassificare i propri bilanci secondo i nuovi standard contabili ITAS, allineati agli standard internazionali IPSAS ed EPSAS.

Immobilizzazioni materiali nella contabilità accrual: dal MEF strumenti per guidare le Pubbliche Amministrazioni verso una rappresentazione contabile corretta e completa del proprio patrimonio

Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Contabilità Accrual – Nota SeSD n. 158 del 29 agosto 2025

PNRR

14 Ottobre 2025

Con la Nota SeSD n. 158 del 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze illustra nel dettaglio gli output del Progetto Europeo "Implementation of the accrual accounting reform in the public sector fixed assets area in Italy" (SRSS/SC2022/119), conclusosi nel 2024.

Attraverso la Nota, il Ministero intende guidare le Pubbliche Amministrazioni verso una rappresentazione contabile completa del proprio patrimonio.

La corretta rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali è, infatti, un presupposto essenziale per garantire la completezza dell'informazione finanziaria e patrimoniale, e l'adozione di un sistema contabile unico basato sul principio della competenza economica (accrual), che sia in linea con la Riforma 1.15 del PNRR.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, e stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione

nonché gli altri accantonamenti di legge o prudenziali. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Il bilancio 2026/2027/2028 contiene ed esprime i valori sia della spending review ordinaria ed il peso dei rimborsi fondi covid ove ancora presenti, e per contro i benefici dei fondi covid ripartiti sull'intero sistema a fronte delle economie.